

## La rappresentanza delle collettività italiane residenti all'estero

L'idea della rappresentanza consultiva delle collettività italiane residenti all'estero fu avanzata e discussa nel primo Congresso degli italiani all'estero riunitosi in Roma nell'ottobre del 1908; fu poi ripresa e nuovamente esaminata nel secondo Congresso riunitosi egualmente in Roma nel giugno del 1911. Il problema venne nuovamente trattato nel Convegno delle collettività italiane all'estero, che ebbe luogo a Roma nel 1919. Tale Convegno, mentre presentò un voto circa « la rappresentanza delle nostre collettività nazionali all'estero presso il Parlamento Nazionale », di cui peraltro riconosceva le difficoltà di una prossima attuazione, emise i seguenti voti quanto alla rappresentanza consultiva, che si desiderava immediatamente attuata:

1) che nelle nostre collettività all'estero di notevole importanza, il Console - nello studio e nel patrocinio degli interessi generali della Colonia - sia fiancheggiato da un corpo consultivo eletto dai cittadini italiani residenti da qualche tempo nella circoscrizione consolare;

2) che per lo studio e il patrocinio degli interessi sia istituito presso le nostre Ambasciate un Corpo consultivo, nominato dai corpi consultivi istituiti presso i consolati;

3) che sia istituito presso il Governo un Corpo di rappresentanza degli interessi dell'Italia all'estero, in cui i cittadini italiani residenti all'estero possano esprimere schiettamente aspirazioni o bisogni mediante delegati scelti con concorso dei corpi consultivi presso i Consolati e le Ambasciate e con quello delle libere istituzioni culturali ed economiche create dagli italiani all'estero; corpo di rappresentanza opportunamente diviso in sezioni autonome a seconda che si tratti di colonie di bandiera, di colonie etnografiche e di colonie emigratorie.

Nel dicembre del 1919 fu presa l'iniziativa per la formazione delle rappresentanze libere nei vari paesi; ma il tentativo non sortì esito felice. La ragione di tale insuccesso va ricercata, sembra, nel carattere privato dell'ente sotto i cui auspici

il tentativo fu fatto, carattere privato che non valse a propiziargli quella unanimità di consensi da parte delle Regie Autorità all'estero, la quale sarebbe stata indispensabile per il successo dell'impresa.

Il compito di soprintendere e vigilare alla costituzione di rappresentanze elettive delle nostre collettività all'estero non può non appartenere allo Stato se quelle rappresentanze, sia pure consultive, debbono avere in effetto l'importanza che loro compete.

Ora, il principio della istituzione a cura dello Stato di una rappresentanza consultiva delle collettività italiane stabilite all'estero, come organo consultivo dello Stato, è stato affermato nel testo unico delle leggi sull'emigrazione approvato con R. decreto legge 13 novembre 1919 n. 2205. L'art. 69 di tale testo unico dà facoltà al Governo del Re di emanare, con regolamento, le norme «per organizzare la riunione periodica, presso il Commissariato generale dell'emigrazione, dei delegati delle principali collettività italiane stabilite all'estero». Con tale disposizione si contempla una vera e propria organizzazione delle collettività all'estero, da cui emani, come espressione rappresentativa, un organo centrale. Infatti la disposizione legislativa su ricordata deve essere interpretata nel senso che: *a)* presso le collettività all'estero si deve dar vita ad una forma di «organizzazione» locale della collettività, che meglio risponda alle caratteristiche, ai bisogni, agli usi locali, ecc. qualora una tale associazione già non esista; *b)* dalla «organizzazione locale» deve nascere e stabilirsi il legame permanente con la «organizzazione centrale» presso il Commissariato.

Per la preparazione delle norme regolamentari, relative a tale organizzazione della rappresentanza consultiva delle collettività italiane, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Commissario generale dell'emigrazione, provvide a costituire, con suo decreto del 25 febbraio 1921, una Commissione presieduta da S. E. Vittorio Emanuele Orlando e composta di numerosi ed autorevoli membri forniti di speciale competenza per aver a lungo vissuto all'estero la vita delle nostre colonie etniche continentali e d'oltremare. La Commissione si



riunì e diede subito energico impulso ai suoi lavori nei giorni 21 e 22 giugno 1921. Le riunioni riuscirono entrambe davvero conclusive sia per avere la Commissione deliberato il problema sotto i suoi vari aspetti, per averne messo in luce tutte le difficoltà (costituzione dei nuclei collettivi, forma e metodi delle elezioni, ecc.) e per avere affermato il fervido proposito di avvisare ai mezzi più opportuni ed efficaci per superarle, sia per avere scelto, sulle indicazioni del Commissario generale dell'emigrazione, un metodo di lavoro molto pratico, determinando dapprima i principali paesi d'immigrazione italiana rispetto ai quali conveniva studiare il problema e suddividendosi poscia in varie Sottocommissioni, corrispondenti ad uno o più paesi. Nei mesi successivi a quelle due riunioni della Commissione generale, le diverse Sottocommissioni hanno iniziato e proseguito i propri lavori sulla falsariga di un questionario circostanziato presentato dal Commissario generale ed approvato dalla Commissione. Il Commissariato ha seguito con la più vigile cura lo svolgimento dell'attività delle Sottocommissioni, che hanno portato a termine i loro lavori entro il 1922. In grandissima maggioranza esse si son dichiarate favorevoli alla organizzazione rappresentativa e in esaurienti relazioni hanno consegnato le loro conclusioni in ordine ai vari quesiti proposti. Sulla scorta di tali relazioni una Commissione formata dai presidenti di tutte le Sottocommissioni dovrà redigere le norme regolamentari per la costituzione delle rappresentanze. Intanto, tenendo presenti le conclusioni delle Sottocommissioni e valendosi di studi ed esperienza propri, il Commissariato ha redatto uno *schema di regolamento*, che potrà servire di traccia e di punto di partenza alla Commissione dei presidenti suddetta.

Quando si esamina da presso il problema relativo alla costituzione delle rappresentanze elettive delle colonie all'estero, se ne riconosce subito la gran complessità e la difficoltà di trarre dalle moltitudini italiane, quali sono oggi disseminate nei paesi stranieri, genuini organismi rappresentativi per farne valere i voti ed interpretarne i desideri sia presso le RR. Autorità diplomatiche e consolari locali che presso il Governo centrale a

Roma. Tale difficoltà si concentra specialmente in quattro punti, e cioè: *a*) nomina delle rappresentanze mediante elezioni; *b*) competenza delle rappresentanze; *c*) azione continuativa delle rappresentanze presso il Governo centrale; *d*) spese relative all'organizzazione e al funzionamento delle rappresentanze. Nella preparazione dello schema di regolamento, il Commissariato ha attentamente considerato ciascuno di questi punti.

*a.* E' intuitivo che per dare alle rappresentanze la conveniente autorità, come organi che interpretino ed esprimano i voti delle varie collettività, è necessario che esse siano costituite con un procedimento elettivo. Ma, quanto alla possibilità di compiere elezioni per l'obbietto in esame, presentansi, sebbene in forma anzi meno grave, quegli stessi ostacoli giuridico-politici e tecnici che rendono difficile l'attuazione dell'idea della rappresentanza politica degli emigranti. Non urterebbe le suscettibilità e magari l'ordine pubblico del paese ospite la pretesa di inscenare tutto un macchinoso procedimento elettorale con relativa campagna, coi comizi, ecc. ? Come formare le liste elettorali in mancanza di anagrafe consolare o di altro mezzo adatto a sostituirla? Dove, come, con quali garanzie, ordinare votazioni e scrutini, che potrebbero talora raggiungere una portata considerevole ? Questa somma di ostacoli, qui accennati soli di sfuggita, ma che potrebbero facilmente moltiplicarsi, vale a far riconoscere non pratico, anzi affatto inattuabile, almeno in un primo tempo, il sistema delle elezioni dirette e a far preferire il sistema delle elezioni indirette o di secondo grado, per cui le rappresentanze siano emanazione di nuclei associativi già costituiti presso ciascuna collettività. Scartata la idea di costituire nuove forme associative per semplificare il sistema quanto più è possibile, si è reputato opportuno far capo agli enti esistenti, cioè alle associazioni locali già in vita, anche perchè, seguendo tal metodo, si eccitano indirettamente gli elementi nazionali, ancora non consociati, ad entrare a far parte delle associazioni medesime, che, per essere libere e spontanee, danno maggiore affidamento di diventare nuclei omogenei. Ammesso, così, il principio che i connazionali all'estero eleggono la rappresentanza attraverso le associazioni in cui essi



si raccolgono, nel senso che ciascuna associazione vota per mezzo di un suo delegato ed in nome di tutti i soci, sorge il quesito se tale delegato debba essere, come parrebbe logico a prima vista, il presidente dell'associazione. Il quesito va risolto negativamente. Infatti, poichè il presidente viene, direttamente o indirettamente, nominato dall'assemblea generale dei soci, si verrebbe implicitamente a far partecipare alla elezione delle rappresentanze anche quei soci che eventualmente non fossero forniti di tutti i requisiti necessari per essere ammessi all'elezione medesima.

Il Commissariato, perciò, ha creduto utile escogitare, nello schema di regolamento, un diverso metodo, secondo cui le associazioni, e per esse tutti i soci coi requisiti prescritti, fanno *ex novo* la designazione di un rappresentante speciale, agli effetti della elezione delle rappresentanze locali. E' noto che nelle associazioni si raccoglie quasi sempre la parte minore delle collettività; ma si è creduto opportuno stabilire che la rappresentanza eletta dall'assemblea dei rappresentanti speciali dell'Associazione di cui ora si è detto, valga per l'intera colonia, sia perchè ciò serva di stimolo per i non consociati, siccome si è accennato di sopra, sia perchè gli elementi che si adunano nelle associazioni costituiscono, in generale, gli elementi attivi della collettività ed è giusto che abbiano una posizione di preferenza anche se non siano numericamente prevalenti. Il Commissariato si è, però, anche preoccupato della situazione di fatto di molte colonie italiane, nelle quali la massima parte dei membri è fuori delle associazioni locali; e per tali casi ha proposto un metodo di organizzazione provvisoria di nuclei elettorali solo ai fini della nomina delle rappresentanze.

Tutto ciò riguarda la costituzione delle rappresentanze locali (*Consigli distrettuali rappresentativi*) da eleggere nei singoli distretti consolari sotto la diretta sorveglianza del R. Console; per la nomina dei delegati da convocare periodicamente presso il Commissariato generale della emigrazione (*delegati della collettività*) s'è stabilito che essi vengano eletti dai consiglieri distrettuali riunitisi in assemblea a tal uopo presso la R. Autorità diplomatica residente nella capitale dello Stato.

Le modalità delle varie elezioni sono state attentamente considerate e disciplinate e sono state regolate molte importanti questioni ad esse relative, quali: requisiti per l'elettorato e l'eleggibilità, proporzione fra la collettività e il numero degli eletti alla rappresentanza nonché fra il numero dei voti assegnati a ciascun rappresentante d'associazione e l'entità della associazione relativa, durata in carica e decadenza delle rappresentanze, procedimento elettorale, ecc.

In tal modo lo schema di regolamento proposto dal Commissariato ha cercato di risolvere il problema fondamentale circa la costituzione delle rappresentanze.

b. Di gran momento era il determinare la competenza delle rappresentanze, in guisa da renderle efficienti e idonee a raggiungere i loro scopi pur evitando che dalla loro attività potessero derivare motivi d'attrito con le RR. Autorità diplomatiche e consolari. Si è così proposto che non solo l'organizzazione delle rappresentanze deve avvenire sotto il controllo delle RR. Autorità, ma anche che esse funzionino in primo luogo come corpi consultivi a disposizione delle autorità medesime. Considerando poi che, se la competenza delle rappresentanze fosse rimasta così delimitata, esse sarebbero state private di ogni potere d'iniziativa e avrebbero quindi fallito al loro scopo, si è riconosciuta loro la facoltà di rivolgersi direttamente alle RR. Autorità centrali in alcuni casi determinati. In tal senso lo schema di regolamento ha testualmente stabilito:

Gli organi di rappresentanza avranno funzioni consultive, dovendo essi cooperare in concorso con le Autorità diplomatiche e consolari per la migliore e più completa tutela degli interessi economici, culturali e morali della collettività.

A tale uopo verranno consultati dalle predette Autorità ogni volta che queste lo riterranno opportuno; gli organi medesimi, poi, potranno rivolgersi direttamente al Governo patrio per far valere voti e richieste della collettività in materia di industria e commercio, emigrazione, immigrazione, scuole, pubblica beneficenza e di ogni altro interesse collettivo.

c. Costituita che fosse in ciascun paese estero, o nei principali, la rappresentanza da convocare periodicamente presso il Governo centrale, questo avrebbe agio di consultarla e di esserne consultato solo saltuariamente e a non brevi intervalli,



quando — cioè — essa effettivamente si radunasse in Roma presso il Commissariato generale dell'emigrazione. In tal modo verrebbe meno una delle principali ragioni d'essere della rappresentanza centrale consistente nella collaborazione continuativa col patrio Governo, il quale deve poter attingere all'esperienza e al consiglio di essa sempre che lo ritenga opportuno, mentre che la rappresentanza deve essere in grado di poter compiere azione tempestiva e sollecita a tutela degli interessi delle collettività. In considerazione di ciò lo schema di regolamento, oltre il *Consiglio Nazionale degli italiani all'estero* (formato di tutti i delegati delle collettività e da riunire periodicamente), ha costituito un *Comitato permanente* in Italia, composto dei delegati che quivi abbiano la propria residenza abituale e siano eletti dalle colonie.

d) Spinosa e grave è la questione delle spese, poichè dal finanziamento dell'impresa che si vuol tentare dipende in gran parte il suo successo. Lo Stato non potrebbe assumere interamente l'onere delle spese, troppo forte per il suo bilancio. D'altra parte, porre ogni spesa a carico delle colonie rappresenta una soluzione di molto dubbio esito e per varie ragioni. Pertanto lo schema di regolamento ha escogitato un sistema intermedio col costituire fondi speciali presso ciascun Consiglio distrettuale alimentati da libere e spontanee contribuzioni nonchè dal provento di una lieve tassa elettorale che si ritenesse opportuno stabilire. Per la venuta dei delegati a Roma (e ad essa sarebbero afferenti le più considerevoli spese), il Commissariato Generale dell'emigrazione darebbe speciali contributi ai fondi costituiti in colonia e si adoprerebbe per far ottenere ai delegati le maggiori facilitazioni di soggiorno e di viaggio.

Oltre le norme relative ai quattro principali punti esaminati, lo schema di regolamento redatto dal Commissariato sancisce tutte le altre disposizioni complementari necessarie a presentare in un tutto organico la soluzione del complesso problema delle libere rappresentanze.

Lo schema di regolamento è stato comunicato ai RR. Agenti diplomatici e consolari all'estero perchè esprimano il loro competente parere e presentino le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.

# Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

## SOCIETÀ DELLE NAZIONI.

**Riunione degli Addetti sociali presso l'Ufficio internazionale del Lavoro.** — Il 20 febbraio scorso ha avuto luogo a Ginevra, presso l'Ufficio internazionale del Lavoro, la riunione periodica degli Addetti sociali. Albert Thomas, Direttore dell'Ufficio, che ha presieduto l'adunanza, dopo una rapida esposizione della situazione finanziaria dell'Ufficio, ha richiamato l'attenzione dei convenuti sulla questione delle ratifiche, fatte dai diversi paesi in modo saltuario. Ad evitare il protrarsi di tale ritardo, il signor Thomas ha fatto presente l'opportunità che i vari paesi interessati, per intesa sia pure soltanto ufficiosa, procedano ordinatamente alle ratifiche, incominciando da quelle Convenzioni, che, riguardando argomenti già maturi, incontrino minori ostacoli per un regolamento internazionale, quali, ad esempio, quelle adottate a Washington sul lavoro notturno delle donne nell'industria, sul lavoro notturno dei ragazzi e sulla disoccupazione. Il Thomas ha riferito, inoltre, sui risultati della sua missione negli Stati Uniti ed annunziato, per il corrente anno, la riunione presso l'Ufficio internazionale del Lavoro di una commissione di tecnici che dovrà studiare, in collaborazione, un progetto di unificazione delle statistiche del lavoro, al fine di rendere meglio comparabili internazionalmente i vari dati.

## I T A L I A

**Accordo con l'Inghilterra pei passaporti.** — In seguito ad accordi intervenuti fra i Governi inglese e italiano, a datare dal 15 marzo u. s., è stato abolito l'obbligo del visto sui passaporti rispettivamente per gli inglesi che vengono in Italia e per i connazionali che si recano in Inghilterra. Il passaporto dovrà essere esibito alla frontiera come documento di identità personale. Restano però ferme le norme che nei due Stati regolano l'emigrazione e l'immigrazione di stranieri.

**Visto sui passaporti per la Georgia, l'Armenia e l'Arzèbai-gian.** — Per l'entrata degli stranieri nelle Repubbliche di Georgia,



Armenia e Arzebaigian le Autorità soviettiste richiedono che nei passaporti, da concedersi dalle delegazioni soviettiste di Roma, Londra e Berlino ovvero dal Vnechtorg di Costantinopoli, sia apposto uno speciale visto d'entrata.

**Accordo con l'Estonia pel visto sui passaporti.** — In virtù di un accordo stabilito col Governo della Repubblica di Estonia, a decorrere dal 1° aprile 1923, è, nei due Paesi, abolito il visto consolare sui passaporti. Resta però fermo l'obbligo di esibire alla frontiera il passaporto come semplice documento di identità personale.

## A U S T R I A

**Modificazioni all'assicurazione contro la disoccupazione.** — Il Parlamento austriaco ha recentemente votato alcune modificazioni alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, in seguito alle quali il carico dell'assicurazione rimane per il 40 % ai datori di lavoro, per il 40% agli operai, per il 16% allo Stato e per il 4% ai Comuni, la cui partecipazione costituisce un'innovazione. L'indennità massima di disoccupazione a Vienna, in conseguenza degli emendamenti apportati, raggiungerà le 87360 corone per settimana per i disoccupati ammogliati. In vista, intanto, dell'aumento della disoccupazione e dei carichi che ne risulteranno allo Stato, tenuto pur conto del rimborso dell'84 % imposto ai datori di lavoro, agli operai, e ai Comuni, la legge stabilisce che ciascun imprenditore, che alla data dell'8 febbraio impiegava più di 5 persone, è tenuto a versare subito 20000 corone per ogni operaio o impiegato alla sua dipendenza, e ciò a titolo di acconto sul suo contributo all'assicurazione contro la disoccupazione.

**La disoccupazione nella Stiria.** — Alla data del 3 febbraio scorso, il numero dei disoccupati sussidiati dalle diverse casse all'uopo istituite nella Stiria era di 14871, dei quali 8444 nella sola città di Graz. L'aumento dei disoccupati, nel mese di gennaio, è stato di 2437. In totale, la cifra dei disoccupati nella Stiria ammontava, alla data predetta, a 18563 persone, delle quali 10417 nella città di Graz. Le categorie di lavoratori maggiormente colpiti dalla disoccupazione sono lavoratori metallurgici, minatori, falegnami e sarti.

Il numero totale dei disoccupati al principio del mese di marzo ammontava a 20016, dei quali 11271 nella sola città di Graz. Il numero dei sussidiati era invece di 16.400, dei quali 9519 appartenevano alla città di Graz.

## BULGARIA

**Le assicurazioni operaie per le malattie.** — Sono regolate dalla «*legge sull'assicurazione degli operai e impiegati in caso d'infortunio e di malattia*», (Giornale Ufficiale, 15 giugno 1918, n. 132), modificata, successivamente, da numerose altre disposizioni, la più recente delle quali è del dicembre 1921.

In virtù di queste varie norme, l'assicurato che si ammala durante il lavoro ha diritto all'assistenza medica, a cominciare dal terzo giorno da quello in cui ha incominciato a lavorare o addirittura dal primo giorno, nel caso che l'operaio abbia soltanto cambiato di padrone. L'assicurato usufruisce dell'assistenza medica anche: *a*) in caso di scioperi o serrate, se questi comprendono almeno la metà degli operai e degli impiegati dell'impresa; *b*) in caso di interruzione forzata del lavoro a causa del licenziamento in massa degli operai e impiegati di un determinato ramo e in una determinata regione, operato in conseguenza di una crisi di produzione e se l'assicurato si ammala nelle otto settimane successive al licenziamento; *c*) in caso di congedo accordato dal padrone, purchè il congedo stesso non superi i due mesi l'anno ed egli abbia continuato a versare i premi di assicurazione.

Sono compresi nell'assistenza medica: 1) gli onorari dei medici; 2) le spese per medicinali e materiale sanitario; 3) le spese per il trasporto dell'ammalato all'ospedale; 4) le rette per gli ospedali o sanatori. Le spese per il dentista sono comprese solo in quanto la malattia dentaria impedisca all'assicurato di eseguire il suo lavoro o che essa sia stata causata dalla natura stessa del lavoro, cui l'assicurato era adibito. L'assistenza medica non può durare oltre i sei mesi dal giorno in cui l'assicurato si è ammalato, e ciò tanto se la malattia è stata continua, che intermittente. Qualora l'assicurato abbia pagato i premi di assicurazione per otto settimane consecutive, egli, oltre all'assistenza medica, ha anche diritto ad una indennità. Gli operai stagionali, invece, hanno diritto a godere di tale indennità anche dal primo giorno in cui iniziano il lavoro della stagione se, durante la stagione precedente, hanno pagato i premi di assicurazione per otto settimane consecutive. L'ammontare dell'indennità, se l'ammalato riceve le cure in casa o ambulatoriamente, ma senza poter lavorare, è di 6 *levas* per giornata di lavoro, considerando il mese di 25 giorni e l'anno di 300; di 4.99 *levas* al giorno, se si prende come base il mese di 30 giorni e l'anno di 360. Se, invece, l'ammalato è curato in un ospedale o in un sanatorio a carico del Fondo delle assicurazioni operaie, l'indennità di malattia viene corrisposta alla famiglia dell'assicurato nella misura di 4 *levas* o 3.33 *levas*, a seconda che il mese venga considerato di 25 o 30 giorni. L'indennità comincia a decorrere dal terzo giorno della ma-



lattia e continua fino al giorno in cui l'ammalato avrà riacquisita la capacità al lavoro: in nessun caso però l'indennità può essere corrisposta per più di sei mesi durante l'anno. Tale periodo rimane ridotto a quattro settimane soltanto quando l'assicurato non ha pagato i premi di assicurazione per otto settimane consecutive. Se la cura eccede il periodo massimo di sei mesi, il Fondo delle assicurazioni operaie può liberarsi dai suoi impegni verso l'assicurato con una pensione di 600 *levas*, concessa una volta tanto. In caso di morte viene accordato alla famiglia dell'operaio un sussidio variabile dai 100 ai 160 *levas* per le spese dei funerali.

Non si ha diritto all'indennità nei seguenti casi: *a*) se la malattia è stata causata premeditadamente dallo stesso assicurato, se deriva da ubbriachezza o se trattasi di malattia venerea, acquistata menando una vita viziosa; *b*) se l'assicurato ha causato, con un reato punibile della privazione dei diritti civili e politici, un pregiudizio al « Fondo delle assicurazioni operaie »: in quest'ultimo caso la decadenza dal diritto di indennità conta per un anno a partire dal giorno della malattia.

L'assistenza medica e l'indennità in caso d'infortunio e di malattia sono sospese temporaneamente nei seguenti casi: 1) quando l'ammalato non si attiene alle prescrizioni del medico; 2) quando l'assicurato è in prigione, nel qual caso il soccorso finanziario viene dato alla famiglia; 3) quando l'ammalato, sotto il pretesto della malattia, si occupa degli affari privati; 4) quando l'assicurato ha ceduto il proprio libretto di assicurazione ad altre persone, che ne hanno usato per farsi curare gratuitamente senza averne diritto; 5) quando egli è stato espulso, estradato oppure è partito per l'estero senza il consenso dell'amministrazione del Fondo di assicurazione: in quest'ultimo caso però l'indennità spetterebbe sempre alla famiglia rimasta in Bulgaria.

## C E C O S L O V A C C H I A

**I disoccupati sussidiati durante il mese di gennaio.** — Secondo i dati pubblicati dal « Bollettino Statistico del Ministero della Previdenza sociale », durante il mese di gennaio furono sussidiati in Cecoslovacchia 360.000 disoccupati, di cui 55.000 donne. Tale cifra va così suddivisa: Boemia, 135.000; Moravia e Slesia, 42.000 e il resto nella Slovacchia e nella Subcarpatorussia. Le imprese private sussidiarono più di 160.000 persone, occupate soltanto alcuni giorni per settimana.

Il numero complessivo dei disoccupati è in notevole aumento d fronte al mese di dicembre 1922.

## FRANCIA

**Risarcimento dei danni di guerra** — A proposito degli italiani, che hanno subito danni di guerra nelle regioni invase della Francia e che non ottengono da essa il risarcimento, non essendo intervenuto l'accordo di reciprocità con l'Italia, previsto dall'art. 3 della legge francese 17 aprile 1919, è stato osservato da qualche giornale che tali italiani per poter conseguire in Francia il diritto al risarcimento dei danni sofferti potrebbero essere indotti a chiedere la cittadinanza francese. È bene avvertire che la rinuncia alla cittadinanza italiana per ottenere la naturalizzazione francese non avrebbe per nulla lo effetto di fare acquistare il diritto ad essere risarcito dei danni di guerra dalla Francia. Ciò è stato nettamente dichiarato dal ministro francese delle terre liberate, rispondendo ad un'interrogazione del deputato des Retours, che chiedeva quale fosse la condizione di un polacco che ha subito dei danni di guerra in Francia nel 1914 e che necessariamente ottenne la cittadinanza francese: il ministro francese ha dichiarato che « per determinare l'esistenza del diritto a risarcimento è necessario riferirsi alla cittadinanza del richiedente al momento dei danni » (215450, I. O. 5 dicembre 1922). Ciò significa che il diritto al risarcimento spetta soltanto a chi aveva la cittadinanza francese al momento in cui il danno è avvenuto e, che, quindi, l'ottenere ora la cittadinanza francese non avrebbe alcun effetto a tal riguardo.

**I salari nei bacini carboniferi.** — Il Ministero francese del Lavoro ha recentemente pubblicato i risultati di una inchiesta sui salari degli operai delle miniere di carbone dal 1914 al 1920. La tabella che segue fornisce i dati relativi ai salari delle regioni minerarie francesi del Nord per gli anni in essa indicati, escluse le diverse indennità caroviveri, che si son venute man mano concedendo alle varie categorie di lavoratori.

OPERAI	Anno 1914	Anno 1920	Anno 1921
Minatori . . . . .	Frs. 7,49	Frs. 25,00	Frs. 25,00
Manovali all'aperto . . . . .	» 4,05	» 16,13	» 16,13
Manovali del sottosuolo . . . . .	» 5,95	» 20,90	» 20,90

Gli operai del sottosuolo che lavoravano a cottimo sono stati retribuiti invece, per ogni tonnellata netta di produzione, con franchi 5.95 nel 1914 e con franchi 20.90 nel 1920 e nel 1921.



Se si prende il numero 100 come punto di riferimento, si vede che i salari sono aumentati, nei tre anni presi in esame, nelle seguenti proporzioni :

OPERAI	Nel 1914	Nel 1920	Nel 1921
Minatori . . . . .	100	345	346
Manovali all'aperto. . . . .	100	392	399
Manovali del sottosuolo . . . . .	100	351	351

I salari delle altre regioni carbonifere della Francia risultano presso a poco uguali a quelle del Nord nel 1914, maggiori nel 1920 e inferiori nel 1921. Così, nella regione di Saint-Etienne, dove venivano pagati i salari più elevati dopo quelli del Nord, si avevano le seguenti cifre :

OPERAI	Nel 1914	Nel 1920	Nel 1921
Minatori . . . . .	Frs. 7,43	Frs. 25,70	Frs. 21,85
Manovali all'aperto. . . . .	" 4,29	" 17,17	" 14,24
Manovali del sottosuolo . . . . .	" 5,91	" 22,07	" 19,00

In seguito all'accordo di Douai del 14 gennaio 1922, gli operai del bacino minerario del Nord, di età superiore ad anni 16, si videro ridotto il loro salario di 3,25 franchi al giorno. Tale riduzione, effettuata in due tempi, e cioè al 16 gennaio in misura di franchi 1,25 e al 16 aprile in misura di franchi 2, veniva più tardi eliminata dall'accordo di Douai del 17 febbraio 1923, che ristabiliva nel bacino del Nord i salari del 1921.

Dalle cifre soprariportate si rileva come i salari nei bacini carboniferi della Francia tendano a parificarsi: la differenza, infatti, tra il salario dell'operaio qualificato e quello del manuale diventa sempre meno sensibile; così pure il salario degli operai, che lavorano alla superficie, è aumentato in proporzione molto più forte che quello degli operai del sottosuolo. La « Federazione unitaria » vorrebbe accentuare ancora più questa parificazione: essa infatti ha domandato, in occasione dell'accordo di Douai, non soltanto il ritorno ai salari

del 1921, ma ancora un aumento supplementare di franchi 2.50 per gli operai della superficie e di franchi 1.50 per gli operai del sottosuolo, il che renderebbe quasi uguali i salari delle due categorie.

**Visto consolare sui contratti di arruolamento individuale di operai italiani** — Il Commissario generale dell'emigrazione ha disposto che, a datare dal 15 aprile, i contratti fatti in Francia per l'arruolamento di singoli operai italiani, non siano validi se non portano il visto del R. Console nel cui distretto ciascun operaio deve andare a lavorare. Ciò per meglio tutelare i nostri connazionali isolati, essendo il visto consolare la migliore garanzia che l'offerta del lavoro è autentica, effettiva e vantaggiosa.

## G E R M A N I A

**Aumento delle indennità di disoccupazione.** — I soccorsi per i disoccupati dell'industria sono stati aumentati, a partire dal 12 febbraio u. s., del 100 % e del 200 % e, per alcune categorie di lavoratori, anche più. I disoccupati maggiori di 21 anno, senza famiglia a carico, ricevono oggi da 1200 a 1500 marchi al giorno, a seconda della categoria cui essi appartengono; le donne da 1000 a 1300 marchi. L'indennità di famiglia varia da 600 a 700 marchi al giorno, quando il disoccupato è il marito; da 450 a 550 marchi, quando il disoccupato è il figlio. Anche i soccorsi per gli operai che lavorano ad orario molto ridotto, sono stati elevati: la misura dell'aumento raggiunge il 150 % di quella praticata fino al 19 febbraio. La Commissione parlamentare si è poi occupata, recentemente, della possibilità di un adattamento automatico dei soccorsi di disoccupazione al sempre maggiore deprezzamento della moneta, facendo, se del caso, variare i primi a seconda dei numeri indici o addirittura dei salari delle rispettive industrie, cui i disoccupati appartengono.

## J U G O S L A V I A

**Istituzione di un Commissariato generale dell'Emigrazione.** — Dal 25 novembre scorso tutti i servizi della Jugoslavia concernenti l'emigrazione sono stati concentrati in un Commissariato generale dell'emigrazione, che ha sede a Zagabria. Il Capo dell'Ufficio è sotto gli ordini diretti del Ministro della Politica Sociale. Il Commissariato generale in parola è già entrato in rapporto con tutti gli organi analoghi degli altri paesi per mantenersi al corrente di tutte le misure legislative e seguire il movimento emigratorio e tutte le pubblicazioni in materia di emigrazione.



## P O L O N I A

**Gli organi dell'emigrazione.** — Il primo ufficio polacco che ebbe ad occuparsi di emigrazione, fu il « *Servizio di Riemigrazione* » istituito, durante l'occupazione tedesca, presso il Ministero dell'Interno, per il rimpatrio dei rifugiati di guerra e l'emigrazione. Il Servizio di riemigrazione, sulla base d'un accordo con le autorità tedesche di occupazione, istituì delle agenzie nella Russia del Nord e del Sud e in Ukraina per trasportare i rifugiati della Russia con treni militari a spese del governo polacco. Cessata l'occupazione, le autorità polacche procedettero alla formazione di un ufficio speciale per il rimpatrio della popolazione polacca. Un decreto del Consiglio dei Ministri, in data 11 novembre 1918, creò l'« Ufficio di Stato per il rimpatrio dei prigionieri di guerra », ufficio trasformato più tardi, con decreto del 16 dicembre stesso anno, in « *Ufficio di Stato per gli affari di rimpatrio dei prigionieri, rifugiati ed operai* ». Questo continuò l'opera iniziata dal « *Servizio di riemigrazione* » per il rimpatrio dei rifugiati di guerra. Prima ancora però che il movimento di rimpatrio portasse ad una tale organizzazione, la Polonia aveva già provveduto alla creazione di un servizio di assistenza per gli operai polacchi residenti in Germania. Una Commissione di assistenza era stata istituita, infatti, presso il Dipartimento del Lavoro e accanto ad essa un Segretariato permanente dava consigli ed aiuti agli emigranti e alle loro famiglie e interveniva per la difesa degli interessi operai presso le Autorità tedesche. Dopo la trasformazione del Dipartimento del Lavoro in Ministero del Lavoro e dell'Assistenza Sociale (dicembre 1917), il Segretariato della Commissione d'assistenza venne trasformato in Ufficio dell'emigrazione operaia per essere più tardi sostituito dal « *Servizio di emigrazione e di collocamento degli operai* » presso il predetto Ministero. Il Servizio spiegò subito una grande attività nel campo dell'emigrazione; organizzò l'assistenza per gli operai emigrati in Germania; avviò in Galizia, dove la mano d'opera agricola era deficiente, quella che in patria era esuberante; studiò i mezzi più idonei per la trasmissione in Polonia dei risparmi degli emigrati in America; elaborò un progetto di legge per l'emigrazione; provocò, infine, l'istituzione di tutta una rete di uffici di collocamento e di assistenza per gli emigranti. Tale organizzazione si mantenne fino all'aprile 1920, epoca in cui, con decreto del Consiglio dei Ministri, il Servizio di emigrazione venne trasformato in un « *Ufficio di emigrazione autonomo* », con sede presso il Ministero del Lavoro e dell'Assistenza Sociale. Rientrano nelle attribuzioni dell'Ufficio: a) l'elaborazione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'emigrazione; b) la preparazione, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, delle convenzioni e accordi internazionali di emigrazione.

riemigrazione ed immigrazione; e) il controllo sul reclutamento degli operai per i lavori all'estero; d) l'azione contro la propaganda ed il reclutamento illegale degli emigranti; e) il servizio d'informazioni sulle condizioni di vita degli emigranti all'estero; f) l'organizzazione del trasporto degli emigranti; g) l'assistenza agli emigranti durante il viaggio; h) la protezione degli emigranti sul luogo del lavoro; i) l'assistenza degli emigranti immediatamente dopo il loro rimpatrio; l) la collaborazione con il Ministero delle Finanze per l'organizzazione delle rimesse degli emigranti; m) l'incoraggiamento delle associazioni e delle istituzioni d'utilità pubblica in Polonia e all'estero, che abbiano per scopo l'assistenza agli emigranti e il controllo sull'attività delle dette associazioni; n) il parere per l'autorizzazione da accordare alle compagnie di navigazione per la vendita dei biglietti di terza classe; o) l'elaborazione delle statistiche del movimento migratorio, d'accordo con l'Ufficio Centrale di Statistica.

In virtù della legge del 4 novembre 1920 e del decreto del Consiglio dei Ministri del 15 novembre di detto anno, l'*Ufficio per il rimpatrio dei prigionieri rifugiati ed operai*, esistente fino allora come autorità indipendente, fu liquidato ed assorbito dall'*Ufficio di emigrazione*. Nello stesso anno venivano riconosciuti come organi dell'Ufficio in parola tutti gli uffici di collocamento per gli operai e il Commissariato dell'emigrazione di Danzica, e si procedeva all'istituzione di un Consiglio Nazionale di emigrazione e di un certo numero di Addetti dell'emigrazione, che dopo aver fatto parte in un primo tempo, del personale dei Consolati, vennero trasferiti, al principio del 1922, a quello delle Legazioni. Le attribuzioni per gli affari attinenti all'emigrazione vennero ripartiti tra i Consolati e gli Addetti in modo che a questi ultimi incombesse la direzione generale della politica di emigrazione e il controllo dell'insieme dei lavori concernenti l'emigrazione e la riemigrazione, ed ai Consolati fosse riservata, invece, la parte pratica, cioè l'assistenza agli emigranti.

Il Consiglio Nazionale dell'emigrazione, istituito con decreto del Consiglio dei Ministri in data 9 giugno 1921, si compone di otto membri delegati dalla Dieta, otto delegati dai diversi Ministeri e otto scelti tra le persone note per la loro competenza teorica e pratica in materia di emigrazione. Il Consiglio Nazionale dell'emigrazione dà il suo parere per ciò che riguarda la politica dell'emigrazione, i progetti di convenzioni internazionali e l'assistenza agli emigranti.

**L'emigrazione nel dopo-guerra.** — Immediatamente dopo la guerra, il movimento emigratorio polacco, secondo quanto è riferito in una pubblicazione fatta dal Governo di Varsavia in occasione della IV Conferenza Internazionale del Lavoro, è stato esclusivamente continentale, essendosi esso diretto precipuamente verso la Francia,



ove più grande si faceva sentire il bisogno di mano d'opera per la ricostruzione delle regioni devastate dalla guerra. L'emigrazione per la Francia non prese tuttavia quelle proporzioni che il Governo polacco si riprometteva, e ciò per il fatto che la Polonia, mentre aveva forti disponibilità di braccianti, non contava, tra i suoi disoccupati, che un numero relativamente scarso di operai qualificati, che erano appunto quelli maggiormente richiesti dalla Francia. Così il contingente di emigranti polacchi entrato in Francia, dopo aver raggiunto appena gli 800 individui nel 1919 e toccato un massimo di poco più di 14.000 nel 1920, si mantenne, nei due anni successivi, intorno ai 10.000. Di gran lunga inferiori sono poi le cifre, che si riferiscono all'emigrazione polacca in Danimarca, Austria, Svizzera, Rumenia e Germania, oscillando il numero degli emigranti diretti in questi paesi tra il centinaio e il migliaio.

Se si confrontano i dati sopra riportati con quelli dell'anteguerra, in cui l'emigrazione continentale ammontava a circa 600 mila persone per anno, si vede quale enorme riduzione ha subita l'emigrazione continentale polacca nel periodo posteriore alla guerra.

Meno sensibile, invece, è la differenza che presenta l'emigrazione transoceanica del dopo-guerra in confronto di quella anteguerra. La media annuale di tale emigrazione nell'ultimo decennio precedente la guerra sorpassava di poco le 200 mila persone, di cui poco più di 100 mila israeliti e una diecina di migliaia di ruteni, che si dirigevano di preferenza in America. Anche l'emigrazione transoceanica, però, è stata, nei primi anni successivi alla guerra, molto debole. Nel 1918 e 1919, malgrado che le ostilità fossero cessate da un pezzo, le compagnie di navigazione polacche, occupate com'erano dalla smobilitazione dell'esercito, non potevano trasportare che pochi emigranti. Le statistiche segnalano, infatti, per il 1918 appena 4629 emigranti con destinazione oltre oceano e 5091 nel 1919. Ma il movimento emigratorio transoceanico ricomincia su grande scala nel 1920. Secondo i dati forniti dagli addetti di emigrazione, il numero degli emigranti polacchi diretti nei paesi oltre oceano è stato, durante il detto anno, di 57.118 persone. Questa cifra viene giudicata, tuttavia, di molto inferiore alla cifra reale e l'emigrazione transoceanica per il 1920 si fa ascendere, sulla base dei visti rilasciati dal Consolato americano a Varsavia ed altri mezzi di accertamento, a 74121 persone, di cui 66.180 diretti nell'America del Nord. Il contingente di emigranti per i paesi transoceanici diviene ancora più grande nel 1921, in cui raggiunge gli 87244 individui, di cui 57118 emigrati nel primo semestre e 30126 nel secondo. Dei 57118 polacchi emigrati nel 1° semestre, 47.697 erano diretti agli Stati Uniti; 3880 al Canada; 4758 in Palestina; 114 al Brasile; 510 in Argentina e 159 in altri paesi. Anche per quelli del secondo semestre il maggior numero aveva per desti-

nazione gli Stati Uniti (22.692 su 30.126). Del rimanente, 3691 erano diretti al Canada; 1747 in Argentina; 139 al Brasile; 403 a Cuba; 37 al Messico; 133 in Africa e 1357 in Palestina. Ma se il rapido accrescersi del movimento emigratorio transoceanico durante gli anni 1920 e 1921 faceva sperare in un incremento ancora maggiore e tale da compensare almeno in parte la grande diminuzione dell'emigrazione continentale, il ribasso del marco polacco, che rende oltremodo gravose le spese di viaggio, e soprattutto le restrizioni all'immigrazione introdotte nei paesi d'oltre oceano e segnatamente quelle adottate dagli Stati Uniti, (per le quali il numero degli immigrati polacchi rimane limitato a 25 mila) e quelle introdotte dal Canada, per cui gli immigranti europei, che non siano domestici o agricoltori, debbono disporre di una somma di 250 dollari, han fatto sì che l'emigrazione transoceanica della prima metà del 1922, in luogo di un aumento, ha segnato una sensibile diminuzione. All'Ufficio d'emigrazione non sono stati richiesti, infatti, durante la prima metà del 1922 che appena 11886 visti di partenza, dei quali 6410 per gli Stati Uniti; 1807 per il Canada; 2083 per l'Argentina; 153 per il Brasile; 1149 per la Palestina e 287 per gli altri paesi.

## R O M A N I A

**Norme per l'ammissione dei lavoratori stranieri.** — Con recente circolare il Ministero rumeno del Lavoro ha disciplinato l'entrata dei lavoratori stranieri in Romania. Le norme contenute dalla circolare in parola sono le seguenti:

1) Per l'entrata in gruppo dei lavoratori stranieri, le domande dovranno essere inoltrate al Ministero degli Interni, il quale, per l'approvazione o no, chiederà sempre l'avviso al Ministero del lavoro.

2) Per le entrate individuali dei lavoratori, il parere sarà dato anche dall'Ispettorato regionale del lavoro, il quale terrà conto della situazione particolare di ogni categoria di lavoratori. Per le categorie per le quali, dalle tabelle degli uffici di collocamento, risultino esservi ancora lavoratori romeni disponibili, non sarà concessa l'ammissione di lavoratori stranieri, finchè gli operai nazionali delle categorie corrispondenti non siano tutti collocati.

3) L'Ispettorato del lavoro prenderà contatto con gli organi della Pubblica Sicurezza per il prolungamento di soggiorno dei lavoratori stranieri. La condotta dell'Ispettorato sarà, in questo caso, basata sulla situazione di ogni categoria di lavoratori indigeni, ai quali è d'uopo sempre accordare la priorità nell'occupazione dei posti liberi. Il benessere sarà dato in modo che nè i lavoratori indigeni rimangano senza lavoro, nè la produzione abbia a soffrire per mancanza di braccia.



## SVEZIA

**Scuole professionali.** — L'insegnamento professionale e tecnico è molto sviluppato in Svezia e particolarmente a Stoccolma, dove funzionano diverse scuole ad orario completo e a mezz'orario per giovani, già provvisti di un impiego. Le officine-scuola offrono una istruzione tecnica ai giovani, che vogliono dedicarsi a un mestiere; le scuole per apprendisti, invece, tutte a mezz'orario, sono destinate soprattutto ai giovani, che già lavorano sotto un padrone. Le scuole professionali hanno un'organizzazione meno rigida, specialmente per quanto si riferisce all'orario; l'insegnamento, di carattere tecnico, contempla diverse specialità, quali: la metallurgia, l'industria dei mobili, l'elettricità e la meccanica, l'industria del vestiario, quella alimentare, quella del libro, l'oreficeria, l'industria della costruzione, il commercio, il servizio domestico, le cure personali (barbieri, bagnini ecc.) Durante l'anno scolastico 1921-22 gli allievi di tali scuole, nella sola città di Stoccolma, sono stati 1873.

**Disoccupazione.** — Secondo i dati registrati dalle organizzazioni operaie, la percentuale dei disoccupati, alla fine del dicembre scorso, in Svezia, era del 21.7. La media dei dodici mesi dell'anno 1922 dà una percentuale del 23.1 contro il 26.6 del 1921. La percentuale media ha variato sensibilmente da una industria all'altra, raggiungendo il 54.3 % tra gli stuccatori, con un massimo del 96.9 % alla fine di aprile e un minimo del 37.9 % alla fine di settembre. La percentuale più debole si riscontra presso i lavoratori del tabacco, per i quali la media dei disoccupati è stata del 2,3 %. Dopo quella degli stuccatori, le professioni più colpite dalla disoccupazione sono state quelle dei fornai, con una media del 43.8 %; quella dei lavoratori del legno, con una media del 37.2 % e quella dei muratori, con una media del 32,6 %.

## S V I Z Z E R A

**Riunione dell'Unione Sindacale Svizzera per l'esame dei Problemi della disoccupazione.** — Per iniziativa dell'*Unione sindacale svizzera* è stata recentemente tenuta a Berna una importante riunione per esaminare il problema della disoccupazione. Vi parteciparono i rappresentanti di 43 unioni operaie, di 14 federazioni e delle delegazioni di disoccupati di 19 Cantoni. In considerazione della crisi attuale tutti sono stati unanimi nel riconoscere la necessità di continuare a mantenere il sussidio di disoccupazione fino a quando il sussidio di disoccupazione, da parte dello Stato, non sia divenuto un fatto compiuto. Il Consiglio Federale è stato invitato a redigere

un progetto di legge che fissi le condizioni di lavoro per i lavori di disoccupazione sussidiati dai Cantoni e dalla Confederazione. I delegati dei disoccupati hanno poi domandato al Consiglio Federale di fare vietare agli Uffici di collocamento privati di occuparsi di collocamento all'estero, protestando, in pari tempo, contro il fatto di lasciare la questione dell'emigrazione e della colonizzazione alle cure di un gruppo avente interessi unilaterali. La Confederazione, i Cantoni ed i Comuni sono stati invitati a mettere a disposizione dei mezzi finanziari per i disoccupati dell'industria, che, secondo ogni probabilità, dovranno restare disoccupati per un certo tempo, in modo da metterli in grado di imparare un altro mestiere. Una delegazione di 22 rappresentanti di tutti i Cantoni si è recata presso il Consiglio Federale per esporgli il punto di vista dei disoccupati.

**La disoccupazione durante il mese di gennaio 1923.** — Durante il mese di gennaio la disoccupazione nella Svizzera è leggermente aumentata. È salita la cifra dei disoccupati totali, ed è leggermente scesa quella dei disoccupati parziali.

La cifra dei disoccupati totali, dalla fine di dicembre 1922 alla fine di gennaio 1923, si è portata da 53.463 a 56.275: l'aumento è quindi in cifra assoluta di 2812 ed in cifra relativa del 5.26 %. La percentuale d'aumento è, dunque, alquanto superiore a quella del dicembre (4.57 %), ma inferiore a quella del novembre scorso (6 %). Se si fa un confronto con il corrispondente periodo dell'anno precedente, si trova che, dal dicembre 1921 al gennaio 1922, l'incremento dei totalmente disoccupati è, in cifra assoluta, di 8124 (da 88.967 a 97.091) ed in cifra relativa del 9.13 %; sicchè l'incremento del 5.26 % nel gennaio di quest'anno costituisce un deciso miglioramento in confronto delle condizioni dell'inverno dell'anno scorso. Se si confronta poi il periodo degli ultimi cinque mesi (settembre - ottobre - novembre - dicembre 1922 e gennaio 1923), con il corrispondente periodo dell'anno precedente, si ha che la percentuale di diminuzione è in costante aumento, come risulta dalla seguente tabella:

PERIODO	1921-22	1922-23	Diminuzione relativa in confronto del corrispondente mese dell'anno precedente	Diminuzione percentuale in confronto dell'anno precedente
Settembre . . . . .	66.646	49.512	17.134	25,7 %
Ottobre . . . . .	74.238	48.218	26.020	35,- %
Novembre . . . . .	80.692	51.128	29.564	36,6 %
Dicembre . . . . .	98.967	53.463	35.504	39,9 %
Gennaio . . . . .	97.091	56.275	40.816	42,- %



Come si vede, dunque, il ritmo di diminuzione della disoccupazione è, tanto in cifra assoluta che in cifra relativa, in costante miglioramento, in confronto del corrispondente periodo dell'anno precedente. L'aumento della disoccupazione si è verificato nei seguenti rami: industria tessile, personale ausiliario, lavoratori del legno e del vetro, edilizia, commercio, industria degli alberghi, giardinaggio, confezione, trasporti, industria chimica, industria della carta.

Il numero dei disoccupati assistiti, che alla fine di dicembre 1922 era di 21.420, è salito a 23.853 alla fine di gennaio 1923. La situazione è, quindi, presso a poco identica a quella del mese di marzo 1921.

## CANADA

**Disoccupazione.** — Secondo quanto risulta dai rapporti inviati dalle Unioni di mestiere al Ministero del Lavoro, nella prima decade del dicembre scorso la percentuale della disoccupazione al Canada era del 6,2 %, contro il 4 % della prima decade del mese precedente e l'11,1 % del corrispondente periodo del dicembre 1921. Anche dai rapporti pervenuti al Ministero da circa 6600 ditte industriali del Canada, si rileva una piccola riduzione di attività. È da notare però che tale riduzione nel collocamento della mano d'opera è interamente confinata nelle industrie delle costruzioni e dei trasporti, che sono appunto quelle che in Canada vanno soggette, per il clima, a siffatte contrazioni stagionali. Comunque, le condizioni generali del collocamento continuano ad essere sensibilmente migliori di quelle dei corrispondenti periodi di tempo dello scorso anno.

**Scioperi.** — Le controversie industriali e la conseguente perdita di giornate di lavoro sono state più considerevoli nel dicembre ultimo che nel novembre; ma, ad ogni modo, inferiori a quelle del dicembre 1921. Vi furono, nel dicembre 1922, 15 scioperi, che colpirono 3018 operai, con una perdita di 60561 giornate lavorative, contro una perdita di 52046 giornate di lavoro del mese precedente.

**Demografia ed immigrazione.** — I dati del censimento del 1921, recentemente pubblicati, non hanno corrisposto alle aspettative. Nel 1911, anno del penultimo censimento, il Canada aveva una popolazione di 7.200.000 anime in cifra tonda; l'accrescimento naturale della popolazione, nella decade dal 1911 al 1921, è stato, secondo le statistiche ufficiali, di 1.125.000, numero dato dall'eccesso delle nascite sulle morti nei dieci anni. D'altra parte, durante la detta decade, le stesse statistiche ufficiali hanno registrato l'entrata al Canada di 2.124.000 immigranti. Si sarebbe quindi dovuto avere nel

1921 una popolazione di 10.449.000 abitanti. Invece il censimento fa salire l'attuale popolazione del Canada a 8.700.000 anime soltanto. Questo *deficit* così sensibile, che le perdite avute durante la guerra (60.000) e le fluttuazioni demografiche, che caratterizzano i paesi giovani, non arrivano a giustificare, si attribuisce in parte al fatto che, in questi ultimi anni, moltissimi immigranti si sono serviti del Canada come di una via di passaggio per penetrare negli Stati Uniti, e in parte alla ripresa dell'emigrazione canadese per la vicina Confederazione. Le cifre dell'immigrazione di quest'anno poi fanno prevedere un peggioramento della crisi demografica, poichè esse segnano una sensibilissima diminuzione.

Dopo la contrazione degli anni di guerra, in cui l'immigrazione era discesa ad una media di 60.000 persone per anno, questa era risalita a 117.336 persone nell'anno fiscale chiuso il 31 marzo 1920, e a 148.477 nell'anno fiscale 1921, con marcata tendenza a ristabilirsi nelle proporzioni dell'anteguerra, in cui l'immigrazione si aggirava intorno alle 400.000 persone per anno. Ma le leggi restrittive hanno arrestato e ridotto il movimento immigratorio in modo tale che le statistiche relative all'anno fiscale 1922 non segnano che un totale di 89.999 individui, la quale cifra rappresenta una diminuzione del 39 % su quella dell'anno precedente. Anche gli italiani, che nell'anno fiscale 1921 erano entrati nel Dominio in numero di 3880, sono diminuiti, nel 1922, a 2413. La stessa immigrazione britannica segnò una diminuzione di 35.242 individui, sul contingente fornito nell'anno fiscale 1920-1921; gli unici immigranti, invece che aumentarono, furono gli ebrei, che sorpassarono di 5641 il contingente fornito nell'anno precedente.

**Disposizioni sull'immigrazione.** — Il Governo canadese ha recentemente pubblicato tre ordinanze che modificano le disposizioni concernenti le restrizioni all'immigrazione, fin'ora vigenti.

La prima di queste ordinanze abroga quella del 7 gennaio 1914, che rifiutava l'accesso al Canada agli emigranti che non arrivavano direttamente dal loro paese d'origine e non erano in possesso di un biglietto diretto, acquistato nel paese stesso o inviato dal Canada. In seguito alla nuova ordinanza, un emigrante invece il quale abbia soggiornato per qualche tempo in un paese diverso da quello di origine, può anche da tale paese emigrare verso il Canada.

La seconda ordinanza provvede ad eliminare gli inconvenienti derivanti dal deprezzamento delle valute, sopprimendo la tassa di 5 dollari imposta agli emigranti per il visto al passaporto.

La terza ordinanza, infine, toglie l'obbligo, imposto fino oggi agli immigranti di razza asiatica, alle mogli e ai figli di emigranti già legalmente domiciliati nel Canada, di avere in loro possesso 250 dollari per potere essere ammessi nel paese.



## STATI UNITI D'AMERICA

**Intorno ad un nuovo progetto sulla immigrazione.** — La politica immigratoria negli Stati Uniti di America è argomento di costante attualità. Essa non cessa di appassionare i circoli politici a stampa ed il pubblico americano, e il dibattito in favore o contro il restrizionismo, che risale ormai ad oltre un quarto di secolo, ha di nuovo assunto un carattere di particolare interesse da quando il fervore di propaganda dei restrizionisti ha culminato nell'approvazione della legge del limite percentuale (*Percentage Bill*), emanata il 19 maggio 1921. Nè può dirsi che le discussioni in proposito siano, da allora, cessate: si sono, anzi, riaccese e fatte vive in occasione di nuovi progetti, tendenti a disciplinare la immigrazione in modo ancora più rigido, con lo scopo di maggiormente limitare la quota numerica degli stranieri, ai quali debba essere permesso di entrare negli Stati Uniti. Il problema quindi richiama sempre, per la sua importanza, l'attenzione non solo dell'America, ma di tutti i paesi emigratori.

La legge 19 maggio 1921, il cui vigore era stato fissato, com'è noto, fino al 30 giugno 1922 e prorogato poi, dal Congresso, fino al 30 giugno 1924, stabilisce che il numero degli stranieri appartenenti ad ogni singola nazionalità, ammissibili negli Stati Uniti durante un anno amministrativo, debba essere limitato al tre per cento degli individui nati all'estero e appartenenti a quella nazionalità, che risultino residenti negli Stati Uniti secondo il censimento americano del 1910. La quota fissata per ciascun paese di origine fu poi ripartita in guisa che, per ogni mese, non potesse entrare in America più del 20 % del contingente assegnato per tutto l'anno. L'applicazione di questa legge, durante il primo anno della sua validità (e cioè dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922), secondo una relazione statistica fatta dall'Ufficio dell'emigrazione americano, ha dato dei risultati interessanti che si possono rilevare dalla seguente tabella:

**Immigrazione straniera negli Stati Uniti,  
secondo la legge del 19 maggio 1921, nell'anno amministrativo 1921-22**

PAESE E LUOGO DI NASCITA	Numero della quota degli ammissibili durante l'anno 1921-22	Numero degli ammessi sulla quota fissata pel 1921-22	Percentuale della quota degli ammessi
Albania . . . . .	288	280	97
Austria . . . . .	7.451	4.797	64,4
Belgio . . . . .	1.563	1.581	101,2
Bulgaria . . . . .	302	301	99,6
Cecoslovacchia . . . . .	14.282	14.248	99,8
Danzica . . . . .	301	85	28,2
Danimarca . . . . .	5.094	3.284	57,6
Finlandia . . . . .	3.021	3.038	77,5
Fiume . . . . .	71	18	25,3
Francia . . . . .	5.729	4.343	75,9
Germania . . . . .	68.059	19.053	28
Grecia . . . . .	3.294	3.447	104,7
Ungheria . . . . .	5.638	6.035	107,2
<b>Italia</b> . . . . .	<b>42.057</b>	<b>42.149</b>	<b>100,2</b>
Lussemburgo . . . . .	92	93	101,1
Olanda . . . . .	3.607	2.408	66,8
Norvegia . . . . .	12.202	5.941	48,7
Polonia (inclusa la Galizia orientale) . . . . .	25.827	26.120	101,1
Portogallo (incluse le Azzorre e Madera) . . . . .	2.520	2.486	98,6
Romania . . . . .	7.419	7.420	100,1
Russia (inclusa la Siberia) . . . . .	34.284	28.908	84,4
Spagna . . . . .	912	888	97,4
Svezia . . . . .	20.042	8.766	43,8
Svizzera . . . . .	3.752	3.723	99,2
Regno Unito . . . . .	77.342	42.670	55,2
Jugoslavia . . . . .	8.426	6.644	103,5
Resto d'Europa (comprese Andorra, Gibilterra, il Liechtenstein, Malta, Memel, Monaco, San Marino e l'Islanda) . . . . .	86	144	167,4
Armenia . . . . .	1.589	1.574	99
Palestina . . . . .	56	214	382,1



PAESE E LUOGO DI NASCITA	Numero della quota degli ammissibili durante l'anno 1921-22	Numero degli ammessi sulla quota fissata pel 1921-22	Percentuale della quota degli ammessi
Siria . . . . .	906	1.008	111,2
Turchia (Europea e Asiatica, compreso il distretto di Smirne) . . . . .	656	1.006	168,9
Resto dell'Asia (compresa la Persia, Rodi, Cipro e altri territori, eccettuata la Siberia, non compresi nella zona asiatica di sbarramento. I nati in Siberia sono compresi nella quota della Russia) . . . . .	81	528	651,9
Africa . . . . .	122	195	159,8
Australia . . . . .	279	279	100
Nuova Zelanda . . . . .	54	75	138,9
Isole dell'Atlantico, eccettuata le Azzorre Madera e le isole vicine al Continente Americano. . . . .	65	83	127,7
Isole del Pacifico, eccettuata la nuova Zelanda e le isole vicine al Continente americano. . . . .	26	13	50
TOTALE . . . . .	356.905	243.953	68,3

Questa tabella mostra, a colpo d'occhio, come l'applicazione della legge abbia differenziato in modo evidente i paesi dell'Europa meridionale e orientale da quelli dell'Europa settentrionale e occidentale, comprendenti la Gran Bretagna, la Scandinavia, la Germania, il Belgio, l'Olanda, la Svizzera e la Francia.

La diversità dei risultati, fra i due gruppi di paesi, emerge, tuttavia, in maniera più perspicua dalla tabella che segue :

**Immigrazione straniera negli Stati Uniti, per effetto della legge del 19 maggio 1921, nell'anno amministrativo 1921-22, per gruppi di paesi**

ZONA	Numero della quota degli ammissibili durante l'anno 1921-22	Numero degli ammessi sulla quota fissata pel 1921-22	Percentuale della quota degli ammessi
Europa settentrionale ed occidentale . . . . .	198.682	91.862	46,1
Europa meridionale e orientale . . . . .	158.200	150.744	95,3
Altri paesi, . . . . .	713	1.317	184,7

La zona che non ha esaurito, nell'anno, neppure la metà della quota ad essa assegnata è, come si vede, l'Europa del Nord e dell'Ovest; mentre nell'altra zona, quella dei paesi del Sud e dell'Est dell'Europa, solo la quota assegnata alla Russia rimase, per una notevole porzione, scoperta.

L'esperienza del primo anno di applicazione della legge sarebbe stata forse sufficiente a far ravvisare conveniente una modificazione dei criteri della legge stessa, per attenuarne la rigidità. E non manca, in tal senso, qualche progetto concreto, come quello, ad esempio, presentato dal Senatore Reed di Pensilvania, di cui iniziò l'esame la Commissione Senatoriale fin dal gennaio scorso, e che si propone, appunto, di aumentare la percentuale al 5 % del numero degli stranieri residenti negli Stati Uniti nel 1900, per soddisfare al bisogno di mano d'opera sentito dall'agricoltura e dall'industria americane.

La tendenza restrizionista, però, assai più forte e combattiva, non solo non accenna a desistere dalla sua attitudine, ma si palesa anzi sempre più intransigente. In questi ultimi tempi, infatti, sono state avanzate varie proposte intese a modificare la legge vigente, ma con intenti restrittivi; e taluna di esse mira addirittura a stabilire un vero e proprio divieto di immigrazione negli Stati Uniti, analogo a quello presentemente in vigore per gli stranieri di origine asiatica, ossia giapponesi, cinesi ed indiani.

La più notevole di queste proposte è quella approvata, ai primi di febbraio scorso, dalla Commissione per l'immigrazione della Camera dei Rappresentanti. Con tale disegno di legge si tende a modificare la legge del 19 maggio 1921, riducendo dal 3 % al 2 % la quota degli stranieri che potranno entrare negli Stati Uniti, e prendendo a base del calcolo percentuale, per ciascuna nazionalità di provenienza, non più il censimento del 1910, bensì quello compiuto nel 1890. Questa modifica porterebbe a una sensibile riduzione per tutti i paesi ad alta emigrazione, poichè il numero complessivo annuale di immigranti delle varie nazionalità, che per la legge vigente è di 358.023, verrebbe portato alla cifra di 186.436; nè potrebbe spostare di molto questo risultato l'applicazione di alcune clausole contenute nel progetto, in virtù delle quali sarebbe favorita l'entrata negli Stati Uniti, oltre quota, di coloro che vi abbiano congiunti stretti fino ad un determinato grado di parentela (il padre, la madre, la moglie, i figli minori non sposati, le sorelle nubili, i fratelli minori e i nipoti orfani e non sposati).

Per quanto riguarda l'Italia, le nuove restrizioni avrebbero naturalmente, una ben dura portata: l'attuale quota annua di 42.057, qualora il progetto della Commissione fosse in seguito approvato, verrebbe ridotta a poco più di un quinto, poichè non potrebbero entrare in America, annualmente, più di 8.912 emigranti italiani.

Il Congresso, durante la sessione che si è chiusa il 4 marzo scorso,



non si è occupato dell'importante questione; e una nuova sessione si ritiene che non potrà essere aperta prima dell'inverno venturo. Si può esser certi, quindi, che la legge vigente del 3 % continuerà ad essere applicata, almeno per ora, senza modificazioni; e non è da escludere che, nel frattempo, l'esperienza fatta ed elementi nuovi di giudizio possano maturare nella opinione pubblica americana e nel suo Governo una diversa valutazione del grave argomento, e far giudicare conveniente agli interessi stessi della grande Confederazione una diversa soluzione del problema.

Ciò è tanto più da sperare, in quanto, contro la tendenza affermatasi nella Commissione della Camera dei Rappresentanti e nel Senato, diretta a mantenere e rendere anche più rigorose le attuali restrizioni all'immigrazione, già si è venuta determinando nell'opinione pubblica americana una forte corrente contraria.

Fin dall'ottobre u. s. nella stampa americana è un continuo apparire di articoli di viva critica e di forte opposizione alla minacciata politica restrizionista: il *Times Dispatch* di Richmond, il *Wal Street Journal* di New York, il *Republican* di Fresno, il *Sun* di New York, la Rivista *The Nation*, il *New York Times*, il *New York Herald*, la *Free Press* di Detroit, Michigan, lo *Scribner's Magazine*, l'*American Industries*, organo dell'Associazione nazionale dei Manufattieri, il *Transcript*, e molti altri periodici americani vanno da tempo insistendo sull'importante argomento ed alcuni di essi anche in tono vivace. Il *Transcript*, ad esempio, in un vibrato articolo di fondo, dopo aver notato che italiani e polacchi, elementi preziosi nel lavoro americano, verrebbero ad essere fra i più duramente colpiti dall'accennato progetto restrizionista, che giudica cattivo e assurdo, ne rileva lo scopo, che sarebbe, evidentemente, quello di favorire l'immigrazione delle cosiddette nazionalità *desirable* dell'Europa settentrionale e occidentale, in quanto più remoto è il censimento che si sceglie a base del calcolo del quoziente e più si assottiglia il numero di immigranti provenienti dall'Europa meridionale e orientale; mentre aumenta proporzionalmente quello degli immigranti provenienti dai paesi del Nord. Infatti, nel 1890, il numero degli italiani in America raggiungeva appena i 182.580; quello dei russi i 182.644; mentre i tedeschi erano 2.784.894; gli irlandesi 1.871.509; gli inglesi 909.092 gli svedesi 478.041; i norvegesi 322.655.

Nè è a credere che tale attitudine, ostile al restrizionismo, sia una tendenza limitata al solo campo giornalistico; essa è condivisa da altri importanti esponenti della multiforme vita pubblica americana. Un atteggiamento, al riguardo, di notevoli importanza è quello preso dalla *Chiesa Episcopale Metodista*, che, in una riunione fra propagandisti e missionari, - secondo il *Times* di Pittsburgh -

nel toccare del lavoro di affratellamento da compiere fra gli stranieri, ha, per la prima volta, spezzato anch'essa una lancia in favore di una più liberale politica immigratoria.

Lo stesso on. Davis, segretario del Lavoro, ebbe a dichiarare che una revisione alla politica di immigrazione ormai s'impone, data la grande deficienza, lamentata in tutti i centri industriali, di operai specialmente manuali. Ed in un suo notevole discorso, *Mr J. M. M. Larkin*, vice presidente della *Bethlehem Steel Company*, parlando degli effetti economico-sociali della politica americana sull'immigrazione, durante la convenzione della *National Personnel Association*, fra l'altro ebbe a dire: « Se le presenti leggi sull'immigrazione continuano ad essere mantenute in vigore, saremo costretti a constatarne gli effetti dannosi tanto per la classe operaia quanto per i padroni ». Egli aggiunse, inoltre, che le Compagnie, le quali hanno bisogno del lavoratore del braccio, saranno presto impossibilitate a portare le loro fabbriche alla loro piena produzione ed a promuovere a posti più importanti quella classe di lavoratori intelligenti che ora è occupata nei lavori manuali. Ed asserì pure che le perdite subite dagli agricoltori per mancanza di contadini sono le più allarmanti. Nel *Southern Commercial Congress*, uno dei più importanti convegni economici annuali, dove intervennero i rappresentanti di 16 Stati del Sud America, (il quale Convegno si riunì dal 20 al 22 novembre 1922 per discutere dei più importanti problemi interessanti la ricostruzione economica del dopo guerra, con l'intervento di spiccate personalità politiche, e delle rappresentanze delle più importanti Associazioni dell'Ovest), l'argomento della immigrazione fu trattato dall'on. E. J. Henning, sottosegretario del Lavoro, dal punto di vista ufficiale americano, e dal prof. Guido Rossati, espressamente inviato al Congresso come rappresentante del Commissariato generale dell'emigrazione e della Camera di Commercio Italiana di New York. L'on. Henning, in quel Congresso, mise in rilievo l'insufficienza e la inefficacia dell'attuale legge sulla immigrazione e riconobbe doversi necessariamente provvedere per un emendamento sano e ragionevole della legge stessa, che non potrà non far sentire intensamente la deficienza di mano d'opera efficiente. E dal Convegno medesimo venne votata la seguente deliberazione:

« Il congresso riconosce la desiderabilità, nell'interesse dell'agricoltura e dell'industria, della revisione e dell'emendamento della presente legge d'immigrazione, nel senso di rendere possibile l'ammissione negli Stati Uniti del numero necessario di lavoranti ed agricoltori che sono effettivamente necessari, e che il problema venga intelligentemente sottomesso ai competenti funzionari del Governo degli Stati Uniti, affinché la legge possa essere emendata in guisa da aumentare la quota, nell'interesse dell'industria e dell'agricoltura, oltre il 3 % voluto dalla legge, e che le quote non



raggiunte vengano distribuite fra le nazioni che hanno esaurita la loro quota. E, inoltre, che la legge venga emendata in modo da provvedere per una intelligente distribuzione degli immigranti, a seconda dei bisogni della industria e dell'agricoltura negli Stati Uniti ».

Le discussioni circa la politica dell'immigrazione, sono, dunque, vive non pure in tutta la stampa americana, di cui solo una parte si dimostra contraria a qualsiasi cambiamento dell'attuale legge del quoziente, ma anche presso altri organi autorevoli dell'opinione pubblica. Lo stesso Commissario generale d'immigrazione, on. W. Hubbard, che era il più infervorato fautore del restrizionismo, ha recentemente pubblicato un articolo nella nota rivista *The Nation's Business*, che ha suscitato una grande impressione. Egli, pur manifestandosi contrario ad aprire le porte all'immigrazione per tutti, si è però dichiarato favorevole all'entrata di coloro che sono attualmente necessari, sostanzialmente accogliendo la proposta italiana, sostenuta dal Commissario generale De Michelis, nel suo viaggio in America, per l'ammissione negli Stati Uniti di lavoratori numericamente e professionalmente corrispondenti ai bisogni del paese.

Notizie recenti da Washington recano pure che, nelle ultime sedute al Senato, una delegazione di rappresentanti delle grandi industrie ha dichiarato che se la legge del *Percentage Bill* non sarà modificata, l'industria americana marcerà verso un disastro economico ed ha, anzi, raccomandata l'approvazione del disegno di legge presentato dal Senatore Colt, repubblicano, del Rhode Island, che tende all'ammissibilità di un maggior numero di operai comuni.

Informazioni poi ancora più recenti, date dalla stampa americana (p. es. dalla *Tribuna di Chicago*) sul proposito attribuito al Presidente Harding di voler procedere ad una revisione in senso liberale, delle leggi emigratorie, nella sessione autunnale del congresso, indurrebbero a credere che la situazione possa migliorarsi in conformità ai voti a più riprese espressi dagli antirestrizionisti.

La corrente contro il restrizionismo, come si vede, va ad ogni modo guadagnando sempre più terreno, in America; e non mancano anche illustri studiosi di fenomeni economici e sociali apertamente contrari a qualsiasi sistema di restrizioni. Ricordiamo, fra tutti, l'*Hoovick*, che in un suo recente studio, intitolato « *Emigrazione e Lavoro* » dimostra come l'effetto principale perseguito dalla legge del 3 %, quello cioè di impedire il fenomeno della disoccupazione, limitando la concorrenza della mano d'opera straniera, non si è raggiunto; e sostiene che all'attuale malessere economico, di cui anche la grande Confederazione è afflitta, non si pone rimedio se non riaprendo completamente le porte alla immigrazione.

Questo largo movimento della pubblica opinione americana, qui sommariamente tratteggiato, è sperabile che possa consigliare al

Governo della grande Confederazione una revisione della legge, nel senso di rendere possibile l'entrata negli Stati Uniti di un numero di lavoratori corrispondente al bisogno, qualitativamente scelti ed addestrati agli scopi agricoli e industriali del paese.

**Respinti e deportati durante l'anno fiscale 1921-1922 e il 1° semestre del 1922-23.** — Secondo le statistiche recentemente pubblicate dall'Ufficio emigrazione del Dipartimento federale del Lavoro, durante l'anno fiscale chiusosi il 30 giugno 1922, gli stranieri respinti dagli Stati Uniti ammontarono a 13.731 e i deportati 4.353. Dopo i primi sei mesi, invece, dell'anno fiscale in corso, e precisamente al 31 dicembre 1922, gli stranieri respinti ammontavano a 8.967 e i deportati a 1.259.

Prendendo in esame i paesi più importanti d'Europa, nei riguardi dell'emigrazione per gli Stati Uniti, e mettendo in confronto il numero degli ammessi con quello dei respinti, troviamo che nell'anno fiscale 1921 - 1922 l'Italia occupa tra i detti paesi il terzo posto, come si può rilevare dalla tabella seguente:

**Dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922**

NAZIONALITÀ	Ammessi	Respinti	Percentuale respinti su totale ammessi	Deportati
Scandinavi (compresi i Danesi)	17.891	430	2,39	95
Finlandesi	3.038	84	2,76	29
Italiani	42.140	1.398	3,31	404
Portoghesi	2.486	99	4,00	35
Tedeschi	19.053	762	4,52	170
Inglese (compresi gli Scozzesi e gli Irlandesi)	42.670	2.523	5,91	750
Olandesi	3.447	397	11,51	96
Greci	888	323	36,37	156
Francesi	4.343	1.773	41,28	292

Nei primi sei mesi del secondo anno però, cessato il momento più critico della lotta tra la premente ansietà dei candidati ad emigrare e la ristrettezza della quota, l'Italia, pur vedendo la propria quota di respinti elevata in confronto dell'esercizio di due anni prima (0,78 % nel 1920-21), fra tutte le nazioni d'Europa figura come quella che ha avuto la minore percentuale di respinti, con la quota dell' 1,55 %.



## Dal 1° luglio al 31 dicembre 1922

NAZIONALITÀ	Ammessi	Respinti	Percentuale respinti su totale ammessi	Deportati
Italiani . . . . .	41.913	652	1,55	45
Tedeschi . . . . .	18.565	360	1,98	18
Scandinavi (compresi i Danesi) . . . . .	14.095	304	2,15	23
Finlandesi . . . . .	2.827	65	2,29	7
Portoghesi . . . . .	2.462	57	2,32	8
Inglesì (compresi gli Irlandesi e gli Scozzesi).	39.670	1.674	4,21	283
Greci . . . . .	3.292	155	4,70	6
Olandesi . . . . .	1.588	94	5,90	16
Spagnoli . . . . .	912	316	34,64	3,1
Francesi . . . . .	3.165	1.452	45,87	110

Per quanto si riferisce ai deportati, tenendo conto del numero dei cittadini dei dieci paesi sopraindicati residenti negli Stati Uniti al 1920, troviamo che durante l'anno fiscale 1921-1922, l'Italia occupa il quarto posto e nei primi sei mesi dell'anno fiscale 1922-23 il terzo, con una percentuale rispettivamente di 0.84 % nell'esercizio 1921-22 e di 0.18 % nel 1° semestre di quello 1922-23. In quest'ultimo periodo i dieci paesi presi in considerazione risultano, per il numero dei loro deportati in confronto dei loro cittadini residenti negli Stati Uniti al 1920, nell'ordine seguente:

Germania (0.05 %); Paesi Scandinavi (0.12 %); Italia (0.18 %); Grecia (0.31 %); Olanda (0.33 %); Finlandia (0.35 %); Portogallo (0.59 %); Regno Unito (0.73 %); Francia (3.85 %); Spagna (5.16 %).

**Alcuni provvedimenti in materia di immigrazione nel messaggio del Presidente degli Stati Uniti.** — Nel suo messaggio alla Camera dei Rappresentanti il Presidente degli Stati Uniti ha sollecitato nei riguardi dell'immigrazione, una serie di provvedimenti legislativi che a suo parere, dovrebbero essere presi prima di procedere ad ogni ulteriore allargamento delle quote fissate all'immigrazione dai diversi paesi. I provvedimenti in parola sarebbero i seguenti:

1. Abolizione del lavoro dei minorenni.
2. Visita medica, eseguita al porto di imbarco da funzionari americani, per tutti coloro che intendessero recarsi negli Stati Uniti a scopo di lavoro.

3. Esame di cultura, a prova che l'immigrante non è analfabeta.
4. Istruzione dell'immigrante sbarcato negli Stati Uniti.
5. Registrazione degli stranieri già residenti negli Stati Uniti e di quelli che giungeranno in seguito.

**Colonizzazione svizzera nel Colorado.** — La « Denver Post » di Denver (Colorado) pubblica un articolo relativo a due colonie svizzere fondate nella regione delle Montagne Rocciose. La fondazione è recentissima, e nella prossima primavera i coloni svizzeri inizieranno il loro lavoro trapiantando in America un'industria nazionale: quella del formaggio e del burro. Le colonie saranno composte di almeno 50 individui, e se l'esperimento avrà successo, il numero dei coloni potrà essere portato ad alcune centinaia.

## URUGUAY

**La proprietà fondiaria.** — Secondo i dati, gentilmente forniti dal Console uruguayano in Roma, le proprietà fondiarie della Repubblica dell'Uruguay ammontavano complessivamente nel 1922 a 57,362, di cui 3,397 superiori ai 1000 ettari. Delle altre, 13822 avevano un'estensione variabile dai 101 ai 300 ettari; 5456 dai 301 ai 600 ettari; 2728 dai 601 ai 1000 ettari. Il rimanente era costituito, alla detta epoca, da proprietà inferiori ai 100 ettari.

---



## Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

### SPAGNA - ARGENTINA

Convenzione relativa alle indennità per gli infortuni sul lavoro.  
(Buenos Aires, 27 novembre 1919. Scambio delle ratifiche 28 settembre 1922).

SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA

e S. E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA,

animati dal desiderio di determinare di comune accordo le condizioni degli operai di entrambi i Paesi vittime di infortuni sul lavoro nei rispettivi territori, e di assicurare i benefici della reciprocità agli effetti degli indennizzi corrispondenti, hanno nominato i Loro Plenipotenziari (*omissis*), i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri di cui trovansi investiti ed averli riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

**Art. 1** - I cittadini di ognuno degli Stati contraenti, che fossero vittime di infortuni sul lavoro nel territorio dell'altro Stato, così come i loro eredi, avranno diritto alle indennità ed alle concessioni che la legge locale concede ai nazionali.

**Art. 2** - Nonostante qualsiasi disposizione della legge locale, il diritto alle indennità, cui si riferisce l'art. precedente, sussiste se l'operaio o l'impiegato o i di lui eredi abbiano lasciato il territorio dello Stato ove si verificò l'infortunio e risiedano in altro Paese.

**Art. 3** - Quando, in conseguenza di un infortunio sul lavoro, muoia nella Repubblica argentina un operaio spagnuolo o in Ispagna un operaio argentino, gli eredi del danneggiato avranno diritto a percepire l'indennizzo legale corrispondente, qualsiasi sia il paese ove essi risiedano.

**Art. 4** - Quando in uno dei Paesi contraenti muoia un operaio in conseguenza di un infortunio sul lavoro, qualunque sia la nazionalità dell'operaio, i suoi eredi che risiedessero nel territorio dell'altro paese avranno diritto a percepire l'indennità legale corrispondente.

**Art. 5** - Resta stabilito che la Cassa nazionale di giubilazioni e pensioni o l'ufficio che sia incaricato di disimpegnare le sue funzioni in ciò che si attiene al pagamento delle indennità per infortunio sul

lavoro nella Repubblica argentina, e l'analogo ufficio del Regno di Spagna dovranno dar avviso ai Consolati delle Alte Parti contraenti in ogni caso affinchè l'occorso sia manifestato agli eredi per i conseguenti effetti legali.

**Art. 6** – La presente Convenzione si applicherà ai casi di indennizzo in pendenza per i quali il diritto all'indennità non sia decaduto per i danneggiati o loro eredi, presso la Cassa nazionale di giubilazione e pensioni o l'ufficio analogo del Regno di Spagna.

**Art. 7** – La presente Convenzione sarà ratificata e le lettere di ratifica saranno scambiate in Buenos Aires nel più breve termine possibile, entrando in vigore nei 30 giorni dallo scambio dei relativi strumenti.

Essa avrà vigore per un periodo di cinque anni e sarà considerata prorogata di anno in anno fino a tanto che non venga denunziata con un anno di anticipo.

## MAROCCO

**Decreto sceriffiano 2 gennaio 1923, relativo all'adozione di misure profilattiche nei cantieri nei quali siano impiegati più di venti operai.**

**Art. 1** – Ogni intraprenditore, che ha l'intenzione d'istallare fuori dei limiti di un perimetro municipale un *accampamento* per un cantiere ove siano occupati più di venti operai, deve far conoscere la località che egli ha scelto a tale effetto, a mezzo di una dichiarazione scritta indirizzata all'autorità di controllo, civile o militare, sulla situazione dei luoghi.

I lavori possono essere iniziati immediatamente dopo il deposito della dichiarazione, sotto riserva dell'obbligazione da parte dell'intraprenditore d'organizzare, o anche di spostare, in seguito, l'accampamento, conformemente alle istruzioni che gli saranno date nelle condizioni fissate nel modo seguente :

**Art. 2** – L'autorità di controllo avvisa il medico capo della regione, che procede esso stesso, o fa procedere da un medico specializzato, ad una inchiesta, che dovrà essere ultimata entro 10 giorni, sulle condizioni igieniche della località designata nella dichiarazione, particolarmente sotto il punto di vista del paludismo e del tifo.

**Art. 3** – Il medico capo della regione fa conoscere alle autorità di controllo nel termine di 48 ore dalla chiusura dell'inchiesta, il risultato di quest'ultima e le misure profilattiche che in conseguenza egli giudica necessario di imporre all'intraprenditore.



**Art. 4** - L'autorità di controllo, nel caso che non eccepisca alcuna obiezione contro le misure proposte dal medico capo della regione, prescriverà e disporrà per la esecuzione delle dette misure. In caso contrario, detta autorità riferirà senza ritardo al Segretario generale del Protettorato, che adotta una decisione dopo il parere tecnico del Direttore generale dei servizi di sanità.

**Art. 5** - Il medico capo della regione sorveglia l'applicazione delle misure profilattiche prescritte.

**Art. 6** - La mancanza di dichiarazione, o la non esecuzione nel termine imposto delle misure profilattiche prescritte, importerà per l'intraprenditore l'applicazione di un'ammenda da 5 a 16 franchi e la pena del carcere da 1 a 5 giorni, o di una di queste due pene solamente.

Nel caso di non esecuzione delle misure profilattiche, il medico capo della regione potrà, inoltre, provocare l'esecuzione di ufficio di queste misure allo spirare del termine imposto a spese dell'intraprenditore.

**Art. 7** - Sarà punito con un'ammenda da 100 a 500 franchi e col carcere da 6 giorni ad 1 mese, o con una di tali pene solamente, chiunque avrà volontariamente ostacolato l'esecuzione delle misure profilattiche ordinate in virtù del presente decreto. In caso di recidiva la pena del carcere sarà sempre pronunziata e il massimo dell'ammenda sarà di 1000 franchi.

**Art. 8** - La cognizione delle infrazioni alle disposizioni del presente decreto sarà di competenza esclusiva delle giurisdizioni francesi del nostro Impero, le quali potranno in ogni caso fare applicazione dell'art. 463 del codice penale francese.

## TUNISIA

**Decreto beylicale 15 marzo 1921, che dichiara applicabile in Tunisia la legislazione sugli infortuni del lavoro.** (*Journal Officiel Tunisien*, 4 maggio 1921).

**Art. 1** - La legislazione francese concernente le responsabilità per gli infortuni sul lavoro è applicabile in Tunisia con riserva delle disposizioni seguenti.

**Art. 2** - In ciò che concerne gli operai ed impiegati sudditi tunisini ed assimilati, una rendita vitalizia è dovuta al coniuge superstite, nelle condizioni indicate al paragrafo A dell'art. 3 della legge 9 aprile 1898.

Nel caso in cui l'operaio indigeno o assimilato lascia più vedove, l'ammontare di tale rendita sarà divisa egualmente e definitivamente fra loro, qualunque sia il loro numero.

La vedova che contrae nuovo matrimonio cessa dal godimento della frazione di rendita che le era stata in tal modo concessa e non ha diritto che ad una somma eguale a tre volte questa frazione di rendita a titolo d'indennità definitiva.

La rendita fissata dal paragrafo *B* dell'art. 3 della legge 9 aprile 1898, a beneficio degli orfani di solo padre, sarà divisa in parti eguali e definitivamente fra i figli, siano essi o no dello stesso letto. In caso che vi siano figli di due o più letti, gli uni orfani di padre e madre, gli altri orfani di padre solamente, sia per effetto di poligamia, sia di matrimoni successivi, tutti i figli saranno trattati come orfani di padre, e la rendita a loro spettante, calcolata sulla base dell'alinea 1 del paragrafo *B* non potrà mai superare il 40 per cento del salario. Ma, d'altra parte, gli orfani di padre e di madre entreranno, in rappresentanza della madre ad essi premorta, con la o le vedove, nella ripartizione della rendita prevista dal paragrafo *A* a beneficio del coniuge superstite.

Questi orfani godranno la detta rendita fino all'età di 16 anni (e, per le femmine, fino al loro matrimonio, se esso ha luogo prima di tale età).

In caso di contestazione della validità del matrimonio da parte del capo dell'impresa o dell'assicuratore, che gli subentra, la prova incombe al coniuge superstite.

Non saranno applicabili agli operai ed impiegati sudditi tunisini o assimilati le disposizioni del secondo alinea dell'art. 9 della legge 9 aprile 1898.

La situazione degli operai ed impiegati mussulmani algerini impiegati in Tunisia è regolata secondo le disposizioni legislative in vigore in Algeria.

**Art. 3** - La tariffa delle spese per il medico e farmaceutiche di cui al secondo paragrafo dell'articolo 4 della legge 9 aprile 1898, modificata dalla legge 31 marzo 1905, è fissata con decreto del Nostro Direttore generale dell'agricoltura di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il parere di una Commissione speciale composta di tre rappresentanti di ciascuna delle seguenti categorie di interessati: medici, farmacisti, padroni, operai, compagnie di assicurazione contro gli infortuni.

Il capo dell'impresa è solamente tenuto, in ogni caso, oltre alle obbligazioni contenute nell'art. 3 della legge 9 aprile 1898, alle spese di spedalità di cui la tariffa è fissata con decreto del Nostro Segretario generale del Governo e che, tutto compreso, non possono eccedere tale tariffa.

**Art. 4** - Il beneficio delle disposizioni dell'art. 5 della legge 9 aprile 1898 non sarà goduto che dai capi di imprese che avranno iscritti i propri operai a Società di mutuo soccorso riconosciute con decreto del Nostro Segretario generale del Governo.



**Art. 5** - La dichiarazione d'infortunio, prevista all'art. 11 della legge 9 aprile 1898 ed all'art. 5 della legge 15 luglio 1914, è fatta al Commissario di polizia o al capo del posto di polizia del luogo dell'infortunio, nelle condizioni previste da detti articoli. Essa potrà essere fatta anche per lettera raccomandata nelle condizioni fissate con decreto emesso di concerto tra il Segretario generale del Governo, il Direttore generale dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione e il Direttore generale dei lavori pubblici.

Il Commissario di polizia o il capo del posto di polizia avvisa l'ufficio del lavoro o il funzionario della direzione generale dei lavori pubblici incaricato della sorveglianza negli stabilimenti ed imprese sottoposte al controllo di questa direzione generale.

Egli informa, d'altra parte, il giudice di pace nelle condizioni previste dal primo alinea dell'articolo 12 della legge 9 aprile 1898.

**Art. 6.** - Il termine di ventiquattro ore fissato per l'apertura dell'inchiesta del giudice di pace dal secondo alinea dell'art. 12 della legge 9 aprile 1898 e quello di tre giorni fissato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1914, sono portati a cinque giorni, e quelli di dieci e quindici giorni fissati per la sua chiusura dall'ultimo alinea dell'art. 13 della legge 9 aprile 1898 e dall'art. 5 della legge 15 luglio 1914, sono portati a venti giorni.

L'inchiesta del giudice di pace fa cenno della nazionalità delle persone vittime dell'infortunio.

Il limite fissato per la competenza delle decisioni inappellabili del giudice di pace dal 4 alinea dell'art. 15 della legge 9 aprile 1898, modificato dalla legge del 31 marzo 1905, è elevato a 500 franchi.

**Art. 7** - L'articolo 38 del decreto 1° aprile 1895 portante l'organizzazione dei comuni della Reggenza non è applicabile alle istanze presentate contro i comuni in esecuzione del presente decreto.

**Art. 8** - Le disposizioni della legislazione francese, relative all'attribuzione dell'assistenza giudiziaria alle vittime degli infortuni sul lavoro, sono applicabili in Tunisia.

**Art. 9** - Per far fronte, in ciò che concerne gli infortuni sopravvenuti in Tunisia, alla garanzia prevista dell'art. 24 della legge 9 aprile 1898, è costituito un fondo speciale di garanzia che sarà amministrato nelle stesse condizioni del fondo di garanzia previsto dall'articolo precitato, e che sarà costituito dalle contribuzioni analoghe che sono applicabili nella Metropoli.

**Art. 10** - I ricorsi della Cassa Nazionale delle pensioni contro i capi delle imprese debitori per conto dei quali la Cassa avrà pagato delle somme, avranno luogo nelle condizioni determinate dall'articolo 26 della legge 9 aprile 1898, fatta eccezione dell'ultimo comma di detto articolo, che è sostituito dal comma seguente:

« L'ipoteca legale, prevista dall'articolo 239 del decreto 1 luglio 1885 sulla proprietà fondiaria, è estesa alle decisioni giudiziarie rese a favore della Cassa delle pensioni che agisce contro i capi d'impresa e le compagnie d'assicurazione ».

**Art. 11** – Le Società di assicurazione ed i sindacati di garanzia sono sottoposti in Tunisia allo stesso regime della Metropoli.

Tuttavia :

1. È portato dal decimo al ventesimo giorno il termine previsto dal 5° comma dell'art. 27 della legge 9 aprile 1898 ;

2. In ciò che concerne le Società d'assicurazione aventi la loro sede principale in Tunisi, un decreto sulla proposta dal Nostro Direttore generale dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione e nelle condizioni analoghe a quelle che sono fissate dal quarto alinea dell'articolo 27 della legge 1898, potrà far cessare le loro operazioni ;

3. Le spese di sorveglianza delle Società d'assicurazione e dei Sindacati di garanzia aventi la loro sede principale in Tunisi, saranno fissate con decreto del Nostro Direttore generale dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione, sulle indicazioni fornite dal Ministro dell'igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale e sentito il parere del Nostro direttore generale dei lavori pubblici.

**Art. 12** – I processi verbali, certificati, atti di notorietà, comunicazioni, giudizi e altri atti, fatti e resi in virtù e per l'esecuzione del presente decreto, sono redatti gratuitamente, vistati agli effetti del bollo e registrati senza spesa, allorchè occorre la formalità della registrazione.

In caso di conciliazione, o dietro esibizione dell'ordinanza di conciliazione, il cancelliere rilascia alla Direzione generale di finanza, contro la parte avversaria a quella ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, in base alla nota liquidata dal presidente, un ordine esecutivo per le spese, comprendente gli anticipi fatti dal Tesoro, i diritti, le spese e gli emolumenti dovuti ai cancellieri ed agli ufficiali ministeriali in occasione dell'inchiesta preventiva e della conciliazione.

**Art. 13** – Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 11 e 31 della legge 9 aprile 1898 saranno accertate dai funzionari incaricati dell'ispezione del lavoro e dai funzionari della Direzione generale dei lavori pubblici incaricati della sorveglianza sugli stabilimenti e sulle imprese sottoposte al controllo di detta Direzione generale.

**Art. 14** – I capitolati delle imprese e gli appalti di lavori pubblici dello Stato, dei Comuni e degli stabilimenti pubblici conterranno una clausola che obbliga gl'imprenditori e gli appaltatori ad assicurarsi contro i rischi previsti dalla legislazione per gli infortuni sul lavoro.

**Art. 15** – S'intendono riservati i diritti contrari alle disposizioni del presente decreto che le stipulazioni internazionali possono aver garantito agli operai stranieri originari di determinati paesi.



**Art. 16** – Il presente decreto non sarà applicabile che tre mesi dopo la pubblicazione ufficiale delle tariffe previste all'art. 3 di cui sopra e dei regolamenti determinanti, per la Tunisia, le misure relative all'applicazione degli articoli 11, 26, 27 e 28 della legge 9 aprile 1898, 4, 5 e 6 della legge 12 aprile 1906, 4 e 5 della legge 15 luglio 1914.

**Art. 17** – Durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nel *Giornale Ufficiale*, le polizze d'assicurazione contro gli infortuni già sottoscritte dalle imprese di cui all'articolo 1 del decreto 17 luglio 1908, potranno essere denunziate sia dall'assicuratore che dall'assicurato, sia a mezzo di una dichiarazione dell'assicurato alla sede sociale o presso l'agente locale, sia con un atto extra-giudiziario, sia con lettera raccomandata.

**Art. 18** – Le operazioni della Cassa Nazionale d'assicurazione in caso d'infortuni sono estese, nelle condizioni dell'articolo 1° della legge 24 maggio 1899, ai rischi di cui al presente decreto.

**Art. 19** – Le indennità e gli emolumenti a cui avranno diritto, in Tunisia, i giudici di pace, cancellieri ed ufficiali ministeriali saranno gli stessi di quelli previsti, negli stessi casi, dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 25 settembre 1919 concernente le responsabilità degli infortuni sul lavoro degli operai in Algeria.

**Art. 20** – Alla tariffa prevista dal secondo alinea dell'articolo 28 della legge 9 aprile 1898 potrà essere sostituita, per la Tunisia, una tariffa speciale stabilita dalla Cassa Nazionale delle pensioni.

**Art. 21** – È abrogato il decreto 17 luglio 1908.

**Art. 22** – Il Nostro primo Ministro, il Nostro Direttore generale dell'agricoltura del commercio e della colonizzazione ed il Nostro Direttore generale dei lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente decreto ed autorizzati a provvedervi, ciascuno in ciò che li concerne, o di accordo tra essi, a mezzo di decreti regolamentari.

# Movimento dell'emigrazione italiana

## A) Emigrazione transoceanica.

1.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO  
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

### 1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno da paesi transoceanici.

Gennaio 1923.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova . . . . .	6.109	338	6.537	4.760	1.439	85	543	—	1.293	4.129	149	—	—
Napoli . . . . .	3.944	632	4.576	3.232	712	64	1.900	—	308	2.169	—	—	113
Palermo . . . . .	349	—	349	255	94	—	148	—	—	201	—	—	—
Messina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . . . .	223	357	580	148	75	—	28	—	84	111	—	—	—
TOTALE . . . . .	10.715	1.327	12.042	8.395	2.320	149	2.009	—	1.685	6.610	149	—	113

### 2. — Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.

Gennaio 1923.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di provenienza							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova . . . . .	322	13	335	234	88	—	—	—	85	224	12	1	—
Napoli . . . . .	664	212	876	552	112	5	442	—	81	95	4	—	34
Palermo . . . . .	99	5	104	85	14	—	99	—	—	—	—	—	—
Messina . . . . .	11	—	11	9	2	—	—	—	—	11	—	—	—
Trieste . . . . .	10	4	14	7	3	—	—	—	—	10	—	—	—
TOTALE . . . . .	1.106	234	1.340	887	219	8	541	—	166	340	16	1	34



## Segue I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO  
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno  
per paesi transoceanici.

Febbraio 1923.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova . . . . .	5,383	153	5,536	4,301	1,082	20	160	—	1,062	4,003	129	2	7
Napoli . . . . .	5,057	466	5,523	4,509	488	78	2,236	—	285	2,237	110	—	111
Palermo . . . . .	742	—	742	610	132	—	520	—	5	217	—	—	—
Messina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . . . .	219	517	736	177	42	3	20	—	64	125	7	—	—
TOTALE . . . . .	11,401	1,136	12,537	9,657	1,744	101	2,936	—	1,416	6,582	246	2	118

2. — Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno  
da paesi transoceanici.

Febbraio 1923.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di provenienza							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova . . . . .	1,057	44	1,101	842	215	—	457	14	121	446	19	—	—
Napoli . . . . .	567	206	773	445	122	—	323	—	61	182	—	1	—
Palermo . . . . .	317	74	391	283	34	—	155	—	—	162	—	—	—
Messina . . . . .	13	—	13	13	—	—	13	—	—	—	—	—	—
Trieste . . . . .	9	33	42	9	—	—	7	—	—	2	—	—	—
TOTALE . . . . .	1,963	357	2,320	1,592	371	—	955	14	182	792	19	1	—

## II.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI TRANSOCEANICI  
DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Anno 1923	Emigranti partiti					Paesi di destinazione							
	TOTALE	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	10.771	7.621	1.607	1.543	151	2.030	1	1.687	6.619	149	2	113	19
Febbraio . . .	11.482	9.147	1.234	1.101	102	2.917	3	1.423	6.592	243	5	124	40
TOTALE . . .	22.253	16.768	2.841	2.644	253	4.977	4	3.110	13.211	395	7	237	59

Nella presente tabella sono compresi gli emigranti italiani transoceanici partiti dai porti del Regno o espatriati per imbarcarsi in porti esteri.

## III.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI  
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1923	TOTALE dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	9.261	225	989	20	1.300	6.394	167	13	63	90
Febbraio . . .	13.272	339	3.672	26	1.301	7.512	236	14	34	135
TOTALE . . .	22.533	564	4.661	46	2.604	13.906	403	27	97	225



## IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI  
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Gennaio 1923.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte . . . . .	884	7	33	—	50	744	15	7	18	10
Liguria . . . . .	200	—	13	—	16	129	20	3	1	18
Lombardia . . . . .	433	12	16	—	102	277	12	2	3	9
Veneto e Friuli . . . . .	1.122	50	26	2	500	528	6	—	6	4
Venezia Tridentina . . . . .	85	2	3	—	6	74	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	96	—	2	—	31	63	—	—	—	—
Emilia . . . . .	224	—	16	—	40	167	—	—	—	1
Toscana . . . . .	394	—	44	—	138	202	10	—	—	—
Marche . . . . .	435	13	20	—	18	383	—	—	—	1
Umbria . . . . .	76	—	13	—	32	31	—	—	—	—
Lazio . . . . .	475	6	21	—	3	435	9	—	—	1
Abruzzi e Molise . . . . .	818	54	99	—	18	641	6	—	—	—
Campania . . . . .	906	23	175	8	113	518	49	—	1	19
Puglie . . . . .	348	5	84	—	16	238	1	—	3	1
Basilicata . . . . .	318	6	20	1	58	212	15	—	4	2
Calabria . . . . .	1.160	27	83	8	116	872	18	—	12	24
Sicilia . . . . .	1.269	20	320	1	43	863	6	1	15	—
Sardegna . . . . .	15	—	1	—	—	17	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	9.261	225	989	20	1.300	6.394	167	13	63	90

## Segue IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI  
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Febbraio 1923.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte . . . . .	840	12	22	—	52	607	33	9	7	8
Liguria . . . . .	213	—	11	—	37	130	10	1	—	15
Lombardia . . . . .	352	3	32	1	28	205	19	2	1	1
Veneto e Friuli . . . . .	1.062	84	52	4	370	525	10	—	11	6
Venezia Tridentina . . . . .	209	—	10	—	11	181	6	—	1	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	150	1	4	—	45	93	6	1	—	—
Emilia . . . . .	343	1	40	2	19	272	7	—	1	1
Toscana . . . . .	396	1	71	1	101	197	15	—	3	1
Marche . . . . .	564	21	46	—	5	489	—	—	—	3
Umbria . . . . .	109	1	13	—	40	52	—	—	—	3
Lazio . . . . .	372	7	150	—	8	204	3	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	1.911	100	670	—	78	1.002	19	1	—	32
Campania . . . . .	1.357	22	516	3	120	632	15	—	1	10
Puglie . . . . .	882	12	308	—	65	426	—	—	1	10
Basilicata . . . . .	418	1	58	2	74	251	20	—	1	11
Calabria . . . . .	1.864	40	373	7	222	1.160	45	—	—	17
Sicilia . . . . .	2.195	33	1.221	6	20	892	8	—	7	8
Sardegna . . . . .	41	—	6	—	—	35	—	—	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>13.272</b>	<b>339</b>	<b>3.672</b>	<b>26</b>	<b>1.304</b>	<b>7.512</b>	<b>236</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>135</b>



## B) Emigrazione non transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI DISTINTI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Anno 1923	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio	10.806	7.950	2.246	700	9.099	167	43	31	1.064	65	37	1	—	36	86	—	1	1	127	34	73	1
Febbraio	12.315	9.228	2.207	700	10.602	158	48	23	1.126	69	52	—	—	24	95	1	1	12	62	27	15	—
TOTALE	23.211	17.178	4.543	1.400	19.701	325	91	54	2.220	134	89	1	—	60	181	1	2	13	189	61	88	1

**Avvertenza.** — La presente tavola è costituita in base alle schede individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire, che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.

II.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1923	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																			
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi		
Gennaio	16.635	13.543	295	164	51	1.778	79	71	4	3	20	134	26	20	96	122	124	52	63		
Febbraio	19.675	16.895	382	97	45	1.494	100	83	12	1	35	213	18	12	55	150	50	14	21		
TOTALE	36.310	30.438	677	261	96	3.272	179	144	16	4	55	347	42	32	151	272	174	66	84		

## DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI

Gennaio 1923

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																	
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte . . . . .	3 337	3.148	111	9	4	44	2	10	—	—	—	—	3	—	1	2	1	—	2
Liguria . . . . .	494	347	1	1	—	28	1	2	—	—	1	1	—	—	—	3	16	1	2
Lombardia . . . . .	3 202	2.972	94	—	2	98	13	5	—	—	3	4	—	2	1	2	5	—	1
Veneto e Friuli . . . . .	5.124	3.536	33	111	25	1.292	38	2	4	—	4	55	1	—	—	—	—	17	—
Venezia Tridentina . . . . .	140	93	6	14	2	15	—	7	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	111	19	—	13	2	3	—	—	—	1	—	60	1	1	4	—	—	—	7
Emilia . . . . .	1.183	1.034	24	—	2	58	14	10	—	—	1	1	—	3	—	6	—	—	—
Toscana . . . . .	1.233	1.134	14	4	2	49	3	4	—	—	6	—	3	1	2	5	4	2	—
Marche . . . . .	299	175	5	2	1	58	8	—	—	—	—	—	—	1	2	—	17	—	—
Umbria . . . . .	203	164	1	—	—	35	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	29	19	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	329	311	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
Campania . . . . .	420	272	4	2	10	6	—	16	—	—	1	2	8	5	8	3	23	—	—
Puglie . . . . .	229	93	—	2	1	12	—	—	—	—	—	6	10	6	39	8	1	—	51
Basilicata . . . . .	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	15	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	—
Sicilia . . . . .	156	44	—	5	—	—	—	2	—	—	1	3	—	9	87	2	3	—	—
Sardegna . . . . .	245	130	1	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	15	10	5	2	—	—
TOTALE . . . . .	16.635	13.543	295	164	51	1.778	79	61	4	3	20	134	26	20	96	122	124	52	63



Sejue III.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.

Febbraio 1923.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																	
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte . . . . .	4 003	3 820	99	1	3	41	6	12	—	—	4	3	—	—	—	—	4	1	—
Liguria . . . . .	428	410	3	—	3	4	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	2	—	—
Lombardia . . . . .	4 290	3 876	132	5	3	170	37	12	—	—	6	1	2	4	—	—	3	4	—
Veneto e Friuli . . . . .	6 714	5 438	89	40	30	971	19	5	3	—	1	108	—	9	—	—	—	—	1
Venezia Tridentina . . . . .	429	291	14	—	3	92	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	132	31	1	16	—	2	—	—	1	—	1	70	—	4	—	—	—	—	6
Emilia . . . . .	935	841	8	—	2	39	13	13	1	—	2	2	—	1	11	1	—	—	—
Toscana . . . . .	1 061	966	21	1	—	51	1	10	1	—	—	1	—	1	6	1	1	—	—
Marche . . . . .	222	175	3	—	—	22	15	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—
Umbria . . . . .	187	156	—	—	—	24	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	49	25	2	6	—	2	—	1	—	—	1	6	—	1	—	1	—	3	—
Abruzzi e Molise . . . . .	120	107	—	1	—	6	2	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
Campania . . . . .	290	296	7	1	—	7	—	10	4	—	2	6	1	6	3	34	1	3	—
Puglie . . . . .	285	185	—	3	—	40	—	—	—	1	4	4	12	6	12	1	1	—	7
Basilicata . . . . .	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	24	20	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	193	39	—	—	—	—	—	6	—	—	13	2	1	15	110	1	5	1	—
Sardegna . . . . .	237	204	1	—	—	13	1	—	2	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—
TOTALE . . . . .	19 675	16 895	382	97	45	1 494	100	83	12	4	35	213	16	12	55	150	50	14	21

## IV.

## DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

Gennaio 1923.

REGIONI	Emigranti espatriati				Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisi	Algeria	Marocco	Altri paesi
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni																		
Piemonte . . . . .	2.348	1.521	717	110	2.239	36	2	1	49	3	6	—	—	1	—	—	—	—	1	10	—	—
Liguria . . . . .	282	206	61	15	248	—	1	1	17	1	1	—	—	1	—	—	—	—	5	7	—	—
Lombardia . . . . .	1.868	1.408	307	93	1.699	83	—	1	67	4	3	—	—	2	7	—	—	—	2	—	—	—
Veneto e Friuli . . . . .	2.779	2.200	309	180	1.949	29	15	29	640	31	4	1	—	2	36	—	1	1	1	—	58	—
Venezia Tridentina . . . . .	93	70	18	5	27	6	9	3	47	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	64	40	19	5	3	1	13	2	—	1	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	1
Emilia . . . . .	1.043	794	199	59	959	8	1	—	53	9	5	—	—	2	—	—	—	—	—	6	—	—
Toscana . . . . .	942	591	250	101	902	4	—	—	15	1	8	—	—	7	—	—	—	—	4	1	—	—
Marche . . . . .	206	142	41	23	136	2	—	—	61	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Umbria . . . . .	156	71	52	33	135	1	—	—	7	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	22	13	7	2	19	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	346	324	14	8	316	—	—	—	15	—	1	—	—	9	—	—	—	—	—	—	5	—
Campania . . . . .	272	180	73	16	241	2	—	3	13	—	7	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—
Puglie . . . . .	85	71	12	2	62	—	1	—	18	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
Basilicata . . . . .	16	10	5	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	6	1	4	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	137	64	49	24	30	1	1	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	92	4	4	—
Sardegna . . . . .	231	184	25	22	114	3	—	—	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—
TOTALE . . . . .	10.896	7.950	2.246	700	9.039	167	43	31	1.094	65	37	1	—	36	66	—	1	1	127	34	73	1

**Avvertenza.** — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di espatrio, che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.



DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

Febbraio 1923.

REGIONI	Emigranti espatriati				Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia o Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni																		
Piemonte . . . . .	2.025	1.698	763	104	2.555	21	—	1	26	7	3	—	—	—	—	—	—	—	9	—	3	—
Liguria . . . . .	266	156	79	31	254	1	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—
Lombardia . . . . .	2.251	1.873	300	78	2.101	61	1	1	71	5	5	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Veneto e Friuli . . . . .	3.308	3.147	452	209	2.852	40	25	17	774	40	2	—	—	3	41	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina . . . . .	334	303	20	11	268	7	9	—	49	—	1	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	91	60	23	8	23	1	4	2	5	—	—	—	—	—	44	—	—	—	—	—	—	—
Emilia . . . . .	738	494	182	112	725	9	—	—	32	1	13	—	—	—	1	—	—	—	10	—	—	—
Toscana . . . . .	1.026	716	232	78	968	3	1	—	22	—	13	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
Marche . . . . .	140	102	25	13	104	—	—	—	25	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	133	70	48	15	102	—	—	—	25	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	30	24	6	—	19	—	3	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
Abruzzi e Molise . . . . .	92	68	16	8	75	—	1	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania . . . . .	315	192	91	32	264	1	1	1	15	—	10	—	—	3	2	1	—	—	—	—	1	—
Puglie . . . . .	167	144	20	3	111	1	1	—	41	—	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata . . . . .	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	21	12	8	1	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	36	1	1	—
Sicilia . . . . .	78	40	22	16	31	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna . . . . .	148	127	10	11	123	3	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	62	27	15
TOTALE . . . . .	12.315	9.278	2.297	790	10.002	158	48	23	1.126	69	52	—	—	24	95	1	1	12	62	27	15	—

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire, che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVI

Genova

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venetia Tridentina		Venetia Giulia e Zara		
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.
Addetti all'agricoltura . . . . .	1038	191	308	84	29	9	352	14	49	18	11	5	5	—	—
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	929	—	89	—	17	—	67	—	541	—	28	—	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc. . . . .	1.647	65	92	8	12	1	227	—	378	1	3	—	1	—	—
Muratori, manovali, scarpellini, fornai, ecc. . . . .	2.246	—	495	—	19	—	583	—	780	—	8	—	2	—	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	308	—	116	—	10	—	60	—	43	—	4	—	13	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	530	2	115	—	75	—	46	—	168	—	4	—	7	—	—
Filatori, tessitori, tintori, ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	15	104	5	34	1	—	6	18	2	45	—	—	—	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	39	—	15	—	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	43	98	8	36	5	2	2	17	2	10	1	—	1	1	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	29	2	10	2	1	—	6	—	3	—	—	—	1	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	33	—	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	709	163	145	61	7	—	76	9	164	51	9	—	1	—	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	80	3	36	—	7	—	14	1	5	—	—	1	1	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	55	—	19	—	1	—	8	—	3	—	—	—	3	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	55	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	30	6	8	5	2	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	46	—	9	—	—	—	9	—	21	—	2	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	16	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	15	134	5	60	3	6	1	28	2	9	—	4	—	1	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	22	15	13	3	—	2	—	2	3	—	—	—	1	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	1.456	—	428	—	41	—	218	—	265	—	8	—	16	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	56	—	20	—	9	—	7	—	—	—	—	—	1	—	—
TOTALE . . . . .	7.950	2.246	1.521	717	206	61	1.468	307	2.200	399	70	18	40	19	—



## MENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1923.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
100	21	80	16	4	—	6	—	—	—	5	3	25	17	17	—	—	—	—	1	10	—	28	4
87	—	87	—	20	—	2	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14	—
80	15	206	17	49	—	26	15	6	—	220	—	31	7	—	—	—	—	1	—	7	1	29	—
117	—	41	—	41	—	16	—	1	—	1	—	12	—	31	—	1	—	—	—	16	—	79	—
11	—	20	—	9	—	6	—	1	—	2	—	1	—	3	—	6	—	—	—	2	—	1	—
35	2	16	—	3	—	7	—	—	—	4	—	12	—	7	—	—	—	—	—	3	—	7	—
—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—
3	6	15	11	—	—	—	—	1	1	1	1	3	1	—	4	—	—	—	1	—	6	1	1
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
—	—	16	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
80	16	61	6	9	5	4	1	1	—	85	5	35	6	7	—	2	—	—	—	6	3	7	—
3	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
—	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	5	—
—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	1
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	8	1	17	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
3	—	—	—	2	2	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	—	181	—	26	—	31	—	5	—	5	—	44	—	8	—	5	—	2	—	—	88	—	19
—	—	6	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	—
190	591	250	142	41	71	52	13	7	324	14	180	76	71	12	10	5	1	4	64	49	184	25	

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MO

Febbraio

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Veneto Tridentina		Veneto Giulia e Zara	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
Addetti all'agricoltura . . . . .	937	179	319	93	9	6	316	16	94	12	17	1	3	1
Addetti alle industrie estrattive . . . .	995	—	62	—	7	—	104	—	690	—	53	—	12	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di atterro, di scavo, ecc. . . . .	1.615	63	105	4	11	—	215	7	489	7	93	—	3	1
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	3.528	—	678	—	10	—	977	—	1.431	—	71	—	9	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	379	—	111	—	17	—	57	—	73	—	11	—	9	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	537	—	113	—	63	—	56	—	204	—	14	—	6	—
Filatori tessitori, tintori, ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	4	109	3	26	—	—	1	20	—	62	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	74	—	25	—	—	—	8	—	6	—	—	—	2	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	32	89	5	50	—	3	2	6	2	7	—	—	4	—
Addetti alle industrie alimentari . . . .	34	—	15	—	3	—	2	—	3	—	1	—	1	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	52	1	11	1	6	—	1	—	2	—	—	—	1	—
Operai industriali senz'altra specificazione . . . . .	694	198	151	77	6	—	97	21	137	59	34	1	2	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . .	59	6	14	1	4	—	10	1	4	3	—	—	2	1
Addetti all'industria dei trasporti . . .	79	—	31	—	5	—	4	—	3	—	7	—	2	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	71	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Addetti ad aziende commerciali . . . .	40	6	15	3	8	—	5	—	3	2	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . .	25	—	14	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	12	—	1	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	4	107	2	33	—	8	1	22	—	17	—	4	—	9
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	21	21	9	9	5	—	5	4	1	2	—	—	1	—
Attendenti alle cure domestiche . . . .	—	1.512	—	466	—	62	—	203	—	281	—	14	—	13
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	33	—	13	—	1	—	3	—	3	—	—	—	3	—
TOTALE . . . . .	9.228	2.297	1.698	763	156	79	1.873	300	3.147	452	303	20	60	29



MENTO DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

U.	Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
6	8	30	14	4	2	8	1	1	6	5	40	16	28	—	—	—	5	2	2	—	10	—	
5	—	8	—	20	—	1	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	14	—	
10	6	414	27	39	1	22	2	3	28	—	23	7	8	—	1	—	—	—	4	1	29	—	
15	—	42	—	19	—	12	—	3	4	—	14	—	64	—	—	—	1	—	12	—	56	—	
11	—	58	—	6	—	6	—	—	1	—	8	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	
4	—	19	—	—	—	1	—	1	5	—	11	—	11	—	—	—	—	—	4	—	5	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	4	—	5	—	6	—	—	1	—	7	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	
2	10	9	—	—	2	2	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	6	—	1	—	
2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	27	69	—	5	—	6	—	—	10	1	27	12	15	—	—	—	3	—	3	—	7	—	
5	—	5	—	3	—	—	—	6	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
6	—	2	—	—	—	3	—	—	1	—	1	—	9	—	—	—	2	—	3	—	—	—	
—	—	35	5	—	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	5	—	12	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	123	—	172	—	20	43	—	4	—	9	54	—	10	—	—	—	4	—	15	—	10	—	
1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
14	182	716	232	102	25	70	48	24	6	68	16	192	91	144	20	2	—	12	8	40	22	127	10

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE

Genesi

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	1.038	194	973	182	4	5	4	—	—	—	35	5	2
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	929	—	517	—	10	—	—	—	1	—	389	—	6	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di atterro, di scavo, ecc. . . . .	1.647	65	1.437	63	1	1	3	—	5	—	167	—	16	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai ecc. . . . .	2.246	—	1.841	—	25	—	4	—	4	—	270	—	8	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	308	—	244	—	9	—	7	—	3	—	22	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	539	2	450	2	2	—	4	—	—	—	57	—	2	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	15	104	11	98	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	39	—	29	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	43	98	35	81	2	5	2	2	—	—	1	3	—	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	29	2	19	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	33	—	19	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	709	163	604	150	5	4	3	—	2	—	62	5	6	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	80	3	62	2	4	—	—	—	1	1	4	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	55	—	40	—	2	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	55	—	53	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	30	6	23	5	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	46	—	28	—	1	—	—	—	—	—	14	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	16	4	12	4	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	15	134	13	102	1	20	—	1	—	—	—	5	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	22	15	13	8	—	4	—	1	—	—	1	—	1	1
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	1.456	—	1.293	—	35	—	8	—	6	—	25	—	16
Professioni e condizioni ignote o non specificate . . . . .	56	—	36	—	5	—	—	—	1	—	2	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>7.950</b>	<b>2.246</b>	<b>6.464</b>	<b>1.995</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>1.039</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>17</b>





## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE

Febbre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco, Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	937	179	868	171	3	1	2	1	1	—	46	2	—
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	995	—	645	—	3	—	—	—	2	—	333	—	5	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo ecc. . . . .	1.615	63	1.383	60	2	—	1	—	5	—	188	—	18	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai ecc. . . . .	3.528	—	3.105	—	34	—	6	—	1	—	327	—	13	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche. . . . .	379	—	300	—	12	—	4	—	3	—	44	—	3	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	537	—	466	—	2	—	3	—	—	—	53	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili. . . . .	4	109	4	108	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	74	—	50	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico. . . . .	32	89	22	76	1	2	1	2	1	—	1	2	—	1
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	31	—	29	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	52	1	29	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	894	198	610	173	6	17	1	1	—	—	57	6	2	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	59	6	49	4	1	1	—	—	2	—	2	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	79	—	65	—	3	—	1	—	—	—	2	—	1	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	71	6	67	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	40	6	32	6	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	25	—	23	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	12	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	4	107	4	89	—	10	—	1	—	—	—	2	—	2
Appartenenti a condizioni non professionali. . . . .	24	21	23	12	—	7	1	—	—	—	—	1	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	1.512	—	1.370	—	27	—	14	—	5	—	32	—	14
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	33	—	18	—	3	—	3	—	—	—	1	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>9.228</b>	<b>2.297</b>	<b>7.807</b>	<b>2.075</b>	<b>73</b>	<b>66</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>1065</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>17</b>





## DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Gennaio 1923.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati			Stati di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bret- agna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte . . . . .	1,016	737	279	957	31	—	1	9	3	11	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Liguria . . . . .	82	54	28	76	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1
Lombardia . . . . .	331	251	80	292	60	1	2	39	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Veneto e Friuli . . . . .	644	583	61	375	22	26	14	123	64	1	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina . . . . .	26	19	7	10	9	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	55	32	23	2	—	17	1	1	—	1	—	—	—	32	—	—	1	—	—	—	—
Emilia . . . . .	110	91	19	96	7	—	—	2	2	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Toscana . . . . .	178	117	61	149	7	1	2	15	1	4	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—
Marche . . . . .	21	18	3	15	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	48	39	9	36	1	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	7	6	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	16	13	3	10	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Campania . . . . .	49	28	21	36	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—
Puglie . . . . .	29	25	4	29	—	1	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata . . . . .	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	4	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	19	11	8	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10	—	—	—
Sardegna . . . . .	38	25	13	13	1	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	2.675	2.052	623	2.029	144	53	21	195	88	26	1	—	32	59	—	—	1	20	2	1	2



## DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Febbraio 1923.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati			Stati di provenienza																		
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bret- agna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcani, e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Piemonte . . . . .	1.038	706	332	1.012	8	—	—	4	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Liguria . . . . .	113	62	51	109	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia . . . . .	323	250	73	228	57	1	4	15	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Veneto e Friuli . . . . .	450	412	48	306	11	18	14	47	29	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina . . . . .	20	15	5	9	1	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	32	18	14	3	1	5	3	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	1
Emilia . . . . .	118	96	22	97	9	—	—	5	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana . . . . .	170	125	45	154	—	2	2	9	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche . . . . .	39	28	11	33	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	104	88	18	49	1	—	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	9	6	3	6	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	23	23	5	22	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania . . . . .	32	26	6	26	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Puglie . . . . .	19	16	3	15	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata . . . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	9	7	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	27	16	11	8	—	4	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	9	1
Sardegna . . . . .	19	15	4	12	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	2.561	1.908	653	2.099	90	41	23	104	106	13	1	—	9	55	1	—	—	14	2	1	—	2

## Nota ai dati statistici

### L'emigrazione italiana nel primo bimestre 1923

*I dati del movimento della emigrazione italiana vengono desunti dalle due cedole di espatrio e rimpatrio che si distaccano dal passaporto speciale degli emigranti a cura delle autorità di P. S. nei porti e nelle stazioni di confine di terra per cui transitano gli emigranti.*

*Per quanto riguarda particolarmente l'emigrazione transoceanica si tiene conto anche di una fonte sussidiaria di controllo, cioè delle liste di bordo dei passeggeri ed emigranti, che ogni comandante dei piroscafi nazionali o stranieri ha obbligo di presentare agli Ispettorati di emigrazione al momento della partenza o arrivo del piroscafo.*

*I risultati delle indagini condotte col metodo sopra riferito, messi a confronto con quelli derivanti dai registri dei passaporti, tenuti dagli Uffici Circondariali di P. S. presentano una sensibile differenza in quanto che il numero dei passaporti rilasciati è talvolta molto superiore a quello degli espatri accertati, soprattutto per quanto riguarda l'emigrazione continentale. Tale divario dipende in parte dal fatto comune che non tutti quelli che ottengono il passaporto partono realmente, ma in parte notevole anche dal fatto che il controllo dei passaporti alla frontiera non è così perfetto da assicurare una esatta rilevazione del movimento di espatrio. Si aggiunga che vi sono emigranti che si provvedono di passaporti a libretto, i quali, come è noto, non sono muniti delle cedole di espatrio e rimpatrio, perciò non soggetti a rilevazione. Per tali ragioni le statistiche dell'emigrazione continentale, che danno il movimento degli espatri accertati in base alle schedine staccate dai passaporti non rappresentano esattamente il movimento effettivo dell'emigrazione. Sono dati che peccano sicuramente per difetto. Per correggere in qualche modo questa differenza e per avvicinarle con maggiore approssimazione al vero si ritiene che si possa aumentare la cifra complessiva, registrata per l'emigrazione continentale, con la percentuale tra il 25 e il 30.*

*1. Nel primo bimestre 1923 emigrarono complessivamente dal Regno per l'estero 45.464 individui con un aumento di 25.034 rispetto al totale dei due primi mesi del 1922. Di questo aumento 23.211 si riferiscono agli espatri per paesi continentali e 22.253 per paesi transoceanici, con gli aumenti rispettivi di 12.388 e 12.646 in relazione ad analogo periodo dell'anno precedente.*

*Di fronte a queste cifre di espatri si hanno complessivamente 8.305 rimpatri, di cui 5.236 da paesi continentali e 3.069 da paesi transoceanici, con una differenza in più di 1970 dai paesi continentali ed una differenza in meno di 3.013 dai paesi transoceanici in rapporto ai dati del 1° bimestre di riferimento del 1922.*

*Se attingiamo i dati dai registri dei passaporti rilasciati, evidentemente il numero complessivo degli espatri si presenta maggiore. Infatti di fronte a 58.843 passaporti, 36.310 per paesi continentali e 22.533 per paesi transoceanici, si hanno, come si è indicato, rispettivamente 23.211 e 22.253 di effettivi espatri.*

*Nel bimestre 1923 l'emigrazione continentale segna un progressivo aumento. Mentre nel dicembre 1922 si registrarono 9.286 partenze, nel gennaio furono 10.896, nel febbraio sono stati 12.315. Queste cifre totali potrebbero*



essere elevate a 12 mila nel dicembre, a 13.900 nel gennaio, a 15.700 nel febbraio in base all'aumento premesso. In complesso, quindi, si ha per il primo bimestre un movimento controllato di espatrio di 23.211 persone, il quale permette di calcolare circa 29.600 il movimento reale dell'emigrazione continentale di tale periodo.

L'emigrazione transoceanica invece ha accennato ad uno scarso aumento: mentre nel dicembre era sopra 10.800, la media nei due mesi successivi è stata di 11 mila.

2. L'emigrazione continentale è quasi interamente, può dirsi, assorbita dalla Francia, con una percentuale di 85 sul totale complessivo dell'emigrazione medesima. Scarsi contingenti si verificano poi nel Belgio, scarsissimi per gli altri paesi. Particolarmente si diressero in Francia 9.099 emigranti in gennaio, 10.602 in febbraio: per il Belgio 1.094 e 1.126 emigranti rispettivamente negli stessi mesi.

Scarsa è stata l'emigrazione per la Svizzera, 167 emigranti in gennaio e 158 in febbraio. Per gli altri paesi continentali i contingenti emigratori sono ancora più bassi, e inferiori a cento ciò che dimostra la stasi generale delle condizioni dei mercati di lavoro esteri.

Relativamente al sesso, la proporzione degli emigranti maschi è stata del 79 per cento, quella delle femmine del 21 per cento, esclusi i minorenni che furono di oltre il 7 per cento.

Le regioni che hanno contribuito maggiormente all'emigrazione continentale sono: il Veneto con 6.587 emigranti (2.779 in gennaio e 3.808 in febbraio) diretti per quasi tre quarti in Francia e 1.414 nel Belgio (640 in gennaio e 774 in febbraio); il Piemonte con 4.973 emigranti (2.348 in gennaio e 2.625 in febbraio); la Lombardia con 4.119 emigranti (1.868 in gennaio e 2.251 in febbraio); la Toscana con 1.968 emigranti (942 in gennaio e 1.026 in febbraio); l'Emilia con 1831 emigranti (1.043 in gennaio e 788 in febbraio); diretti quasi per la totalità dalle citate regioni in Francia, e, in contingenti molto minori nel Belgio. Le altre regioni hanno contribuito scarsamente agli espatri.

Per quanto riguarda la distribuzione professionale degli emigranti, il maggior numero appartiene alla categoria dei muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.; seguono i braccianti, e, soltanto a grande distanza gli addetti all'agricoltura, alle industrie estrattive, ed alle altre industrie in genere.

Nel bimestre considerato, su 21.721 emigranti, - 17.178 maschi e 4.543 femmine - di età superiore ai 15 anni, 5.774 appartenevano alla categoria dei muratori, manovali scalpellini, ecc. dei quali 4.946 si diressero in Francia e 597 nel Belgio; 3.390 braccianti e 2.348 addetti all'agricoltura diretti quasi tutti in Francia; 1.924 addetti alle industrie estrattive (minatori, cavaatori, ecc.) diretti quasi per la totalità in Francia e nel Belgio.

Due terzi delle donne sono registrate nella categoria degli attendenti alle cure domestiche.

Le regioni che hanno contribuito a fornire ai paesi esteri in larga misura la nostra mano d'opera edilizia sono: il Piemonte, la Lombardia e il Veneto; quella dei braccianti la Lombardia, il Veneto, l'Emilia e la Toscana; quella adibita all'agricoltura il Piemonte e la Lombardia; all'industria estrattiva il Veneto.

Nel primo bimestre 1923 sono rimpatriati dai paesi continentali 5.236 persone, 2675 in gennaio e 2.561 in febbraio. I maggiori rimpatri sono avvenuti dalla Francia, raggiungendo la cifra di 4.127, con una percentuale di 79 sul totale complessivo. Le regioni in cui si sono verificati i maggiori rimpatri sono il Piemonte, la Lombardia e il Veneto che hanno contribuito in più larga misura all'emigrazione continentale.

3. L'emigrazione transoceanica nel primo bimestre 1923 segna anch'essa un aumento; mentre nel dicembre fu di 10.800, la media mensile successiva fu di 11 mila.



*L'Argentina ha assorbito oltre la metà dell'emigrazione transoceanica. I partiti per questo paese furono 13.211; notevole è l'aumento rispetto al primo bimestre considerato del 1922, nel quale si registrarono soltanto 5.700 emigranti. Per gli Stati Uniti si ebbero 4.977 emigranti dei quali la maggior parte è costituita da riservisti italiani, che, beneficiando delle facilitazioni accordate dal Governo federale furono ammessi all'imbarco e da coloro che già vi risiedevano e che tornarono in quel paese dopo un'assenza di non oltre sei mesi stabiliti. Per il Brasile si conta un totale di 3.110 emigranti, quasi il doppio del numero verificato nel bimestre 1922. Inoltre un leggero aumento è segnalato dall'emigrazione per l'Uruguay: partirono per quello Stato 395 emigranti. L'emigrazione per gli altri paesi transoceanici non offre rilievi speciali.*

*Infine per i rimpatri dai paesi transoceanici si hanno le seguenti cifre complessive: 3.069 rimpatriati, dei quali 1.496 dagli Stati Uniti, 1.132 dall'Argentina, 348 dal Brasile e 92 da altri paesi.*

# AZIONE DEL COMMISSARIATO

**Il nuovo Consiglio Superiore dell'Emigrazione.** — Con R. decreto 11 marzo 1923 è stato costituito il Consiglio Superiore dell'emigrazione per il triennio 1923-25. Il Consiglio avrà come presidente l'on. Giovanni Giurati e come vicepresidenti, la signora Novi-Scanni, del Consorzio emigrazione e lavoro, e il comm. Rossoni, segretario generale della Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste.

Il Consiglio è composto nel modo seguente: De Michelis Giuseppe, Commissario generale dell'emigrazione, quale delegato del Ministro degli esteri; Piperno Emanuele, direttore generale della marina mercantile; Solinas Luigi, direttore generale del lavoro; Miraglia Nicola, direttore generale del Banco di Napoli; Paretto Orazio, direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; Bargoni Foscolo, direttore generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro; Lutrario Alberto, direttore generale della Sanità pubblica; Giurati avv. Giovanni, Bottai Giuseppe, Cappa avv. Innocenzo, tutti e tre scelti dal Ministro degli affari esteri fra i cultori delle discipline attinenti alla emigrazione, Rossoni Edmondo per la Confederazione delle Corporazioni sindacali; Postiglione Gaetano, per il Sindacato delle cooperative; Racheli Mario, per la Corporazione dei lavoratori della terra; Giannitelli Lamberto, per la Confederazione italiana dei lavoratori; Chiri Ercole, per la Confederazione Cooperativa italiana; Valente G. B. per la Confederazione mutualità e assicurazioni sociali; D'Aragona Ludovico, per la Confederazione generale del lavoro; Quaglino Felice, per la Federazione italiana operai edili; Cabrini Angiolo, per la Lega nazionale delle Cooperative nazionali; Gallarati Scotti Tommaso, per l'Associazione nazionale per gli interessi morali del mezzogiorno d'Italia; Samminiatielli Donato, per la Società nazionale Dante Alighieri; Cafassi Francesco, Jacini Stefano, Novi-Scanni Giuseppina, tutti e tre rappresentanti le Istituzioni di assistenza per gli emigranti, riconosciute dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Fanno inoltre parte, di diritto, del Consiglio i membri della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione, che attualmente sono i senatori Bettoni Federico, Bianchi Leonardo, De Amicis Mansueto e i deputati Grandi Achille, Olivetti Gino e Piemonte Giuseppe.

**Per la emigrazione negli Stati Uniti.** — Al Commissariato generale dell'emigrazione hanno avuto luogo, sotto la presidenza del Commissario generale De Michelis, due importanti riunioni per studiare la procedura più adatta a regolare la ripresa della emigrazione contingentata, diretta agli Stati Uniti d'America. Sono intervenuti i direttori ed i procuratori delle Compagnie italiane di navigazione, insieme ai rappresentanti delle maggiori Istituzioni di assistenza agli emigranti e ai delegati del Ministero dell'Interno, della Direzione Generale della Marina mercantile e del Commissariato generale della emigrazione. Dopo lungo ed accurato esame di tutta la questione, sono state prese delle deliberazioni che, previa approvazione del ministro degli affari esteri, saranno oggetto di speciali norme atte ad assicurare al servizio degli espatri verso gli Stati Uniti uno svolgimento esente da inconvenienti ed irregolarità.

**Corsi del Commissariato generale dell'emigrazione per personale direttivo di aziende in paesi transoceanici d'emigrazione.** — Lo scorso anno il Commissariato generale della emigrazione promosse una importante iniziativa per preparare alla vita coloniale nei paesi esteri dei giovani pionieri esperti nell'agricoltura. I Corsi per colonizzatori pionieri furono iniziati nel marzo 1922, a Portici, a Brusegana presso Padova ed a Luparello di Palermo, e si svolsero fino alla fine dello scorso marzo sotto la guida dei Professori Petri, De Cillis e Tucci, coadiuvati da valenti specialisti. Gli allievi erano quasi tutti ufficiali ex combattenti, in buona parte decorati con medaglia al valore, scelti pel corso di Portici tra laureati in agraria e, per quelli di Brusegana e di Luparello, tra licenziati di scuole medie d'agricoltura e d'istituti tecnici. Allo scopo di permettere loro di seguire i Corsi senza un onere pecuniario personale, col concorso largamente consentito dall'Opera Nazionale per i combattenti, dal Banco di Napoli, dalla Banca d'Italia, dal Banco di Sicilia, dalla Federazione delle compagnie di navigazione e dalla Provincia di Padova, si costituirono 49 borse di studio corrispondenti al numero degli allievi ammessi. I risultati ottenuti nei tre Corsi, a giudicare dei quali vennero chiamate eminenti personalità di riconosciuto valore didattico agricolo e coloniale sono stati oltremodo brillanti. Essi hanno dimostrato il notevole profitto che gli allievi hanno tratto durante un anno di assiduo lavoro dallo svolgimento di un programma, che a simiglianza di quelli delle migliori scuole del genere olandesi, inglesi e tedesche, aveva per scopo di prepararli, con speciale abbinamento d'insegnamento e di esercitazioni teorico-pratiche, al lavoro coloniale, allenandoli nel corpo e nello spirito ed addestrandoli nelle lingue straniere. I diplomati stanno ora preparandosi a partire alla volta di paesi transoceanici per portare, nella colonizzazione di terre incolte, la loro attività ardimen-



tosa. Il Presidente del Consiglio On. Mussolini, ha autorizzato il Commissario Generale De Michelis a promuovere la costituzione di un Ente privato che, assumendo le funzioni di Patronato, possa assistere questi giovani pionieri nei primi tempi del loro espatrio.

**Il Commissariato generale dell'emigrazione per i riservisti degli Stati Uniti.** — È risaputo che numerosi riservisti italiani degli Stati Uniti, che, beneficiando del disposto della legge 19 ottobre 1918, avevano fatto ai consolati americani, entro il 3 marzo 1922, la domanda prescritta per il loro ritorno nel corso di un anno (e cioè dentro il 3 marzo 1923), non avevano potuto prendere imbarco perchè la « quota » riservata all'emigrazione italiana per l'anno fiscale 1922-23 era stata completata a metà del mese di novembre. Essi perciò non potevano praticamente avvalersi del diritto loro riconosciuto a norma della predetta legge, e si trovavano nella necessità di attendere il prossimo anno fiscale per essere ammessi ad usufruire della nuova quota. Interessandosi alle loro sorti, il Commissariato generale svolse attive pratiche presso il Governo americano per ottenere che i riservisti che ancora avevano diritto ad usufruire delle facilitazioni accordate dalla legge 19 ottobre 1918, fossero considerati, fino alla data del 3 marzo 1923, appartenenti a categoria privilegiata e quindi dichiarati ammissibili anche in eccedenza alla quota annua.

Il Governo americano accogliendo, in via di eccezione, tale richiesta, disponeva perchè i Consoli americani accordassero il visto sui passaporti dei riservisti che si trovavano nelle condizioni di poter sbarcare negli Stati Uniti in tempo utile, e cioè prima del 3 marzo 1923. Alcuni Consolati, interpretando con senso di larga benevolenza tale disposizione, concessero il visto, fino al 15 febbraio, a quanti riservisti lo chiesero; altri, invece, attenendosi alle istruzioni ricevute in precedenza, lo limitarono ai soli riservisti che avevano presentato la prescritta domanda prima del 3 marzo 1922. Poterono così partire — oltre la quota concessa all'Italia — godendo di questa eccezionale facilitazione circa duemila riservisti, fra i quali molti che, in seguito, cessando di avere vigore la legge 19 ottobre 1918, non avrebbero potuto essere più ammessi negli Stati Uniti, sotto l'imperio della legge comune di immigrazione.

**Corsi magistrali della emigrazione.** — Allo scopo di diffondere tra i lavoratori emigranti le norme più necessarie per elevarne il livello morale, e per meglio prepararli alla vita nei paesi stranieri il Commissariato generale dell'emigrazione, col parere favorevole del Consiglio superiore, ha divisato di istituire dei Corsi speciali affidandoli ad insegnanti all'uopo convenientemente preparati. E perciò, d'accordo col Ministro dell'Istruzione del tempo, ha istituito in 143

scuole normali altrettanti corsi d'insegnamento della durata di due mesi per i quali preparò un *manuale* di conferenze ad uso dei professori istruttori. I Corsi furono tenuti nella primavera e nell'autunno ultimi e dalle prove di esame furono approvati 6.000 insegnanti che hanno conseguito il *relativo diploma*. Il Presidente del Consiglio On. Mussolini ha dato la sua approvazione alla iniziativa, presenziando di recente, alla Scuola Carlo Tenca in Milano, alla distribuzione dei diplomi agli allievi che in quella scuola hanno frequentato il Corso. Nell'attesa che i Corsi speciali per emigranti vengano aperti, si è intanto ottenuto, per mezzo della iniziativa predetta, che 6.000 giovani istruiti ed intelligenti, sparsi in altrettanti comuni d'Italia di loro residenza, divengano utili rappresentanti dell'azione di tutela e di valorizzazione che l'Organo statale svolge sotto le direttive del Ministro degli Esteri.

---

# Azione italiana all'estero

## ITALIA

✱ Ha avuto luogo l'assemblea generale degli azionisti dell'Istituto nazionale per la colonizzazione e le imprese di lavoro all'estero (I. N. C. I. L. E.), sorto per iniziativa del Commissariato generale dell'emigrazione, or fa un anno, collo scopo di assumere all'estero imprese di lavori, avviandovi le nostre ditte e cooperative completamente organizzate, e di studiare e realizzare progetti di colonizzazione in paesi esteri, con elementi tecnici italiani e con capitali italiani o in concorso con capitali stranieri. Erano presenti o rappresentati alla assemblea più di due terzi degli azionisti. L'assemblea, udita la relazione stessa e quella dei sindaci ed approvandole in ogni loro parte, ha espresso al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Comitato direttivo e al Direttore generale, comm. Raffaele Pompei, un voto di plauso per l'impulso dato alla iniziativa patriottica della Società, ed ha formulato l'augurio che mercè l'ausilio e l'incoraggiamento delle autorità governative all'interno ed all'estero, l'I. N. C. I. L. E. possa realizzare il suo programma col maggiore successo nell'interesse della Nazione.

✱ Ottemperando alla direttiva indicata dal Gran Consiglio fascista ed allo scopo di cementare più fortemente i legami tra gli italiani dell'interno e quelli d'oltr'Alpe e d'oltre Oceano, tutti gli uffici legali di assistenza dei Fasci all'estero si sono messi a piena disposizione non soltanto degli uffici legali di Assistenza dei Fasci in Italia, ma ancora di tutti gli Istituti, Società Ditte commerciali e privati, che desiderassero schiarimenti, notizie commerciali, assistenza legale, ricerche di parenti all'estero ecc.

Tutti gli emigranti inoltre, scrivendo all'Ufficio Centrale degli studi legali di assistenza dei Fasci all'estero potranno, prima della loro partenza, ottenere consigli e lettere di presentazione per l'Ufficio di Assistenza più vicino al luogo dove l'emigrante dovrà recarsi e per personalità ed istituti locali italiani che potranno loro giovare.

✱ Il Ministero degli Affari Esteri, acciocchè sia rinvigorita la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, ha diretto una circolare agli agenti diplomatici e consolari, alla Dante Alighieri, all'Associazione per i Missionari italiani, all'Opera Bonomelliana, alla Lega italiana, informandone anche i ministri



dell'Istruzione e dell'Industria, più interessati per eventuali provvedimenti di loro competenza. La circolare ribadisce il concetto che l'Italia, per le sue alte tradizioni e per la vastità della sua emigrazione ha, più di qualunque altro paese, il dovere di sviluppare e di difendere i suoi interessi materiali e morali nel mondo, sì da ottenere, presso le altre nazioni, considerazione adeguata ai suoi superbi titoli di grandezza. Ed aggiunge che è pertanto intendimento del Governo di intensificare, insieme con i commercianti, le nostre relazioni culturali con l'estero, sia incoraggiando l'incremento delle scuole italiane fuori del Regno, sia promovendo opere che mirino alla penetrazione della nostra cultura negli ambienti stranieri e nelle istituzioni scolastiche degli altri Stati.

#### FRANCIA

✽ In seguito all'interessamento del R. Agente Consolare in *B r i e y*, un centinaio di famiglie di italiani operai, i quali, licenziati dalle Officine di *Auboné* (*Pont-à-Mousson*) per riduzione di lavoro, si sono, per la maggior parte, diretti verso le regioni devastate in cerca di lavoro, sono state autorizzate a continuare ad abitare nelle casette operaie, che, a causa del licenziamento dei rispettivi capi di famiglia, avrebbero invece dovuto abbandonare.

✽ Si è costituito a *Parigi*, sotto la presidenza del R. Ambasciatore, barone *Romano Avezzana*, un «Circolo di letture italiane», che si propone di

tenere una serie di riunioni, durante le quali saranno tenute conferenze sui nostri maggiori scrittori.

#### BAVIERA

✽ Credendo trattarsi di operai che si recavano nella Ruhr, la popolazione tedesca a *Rosenheim* ha assalito un gruppo di 17 operai italiani diretti nel Belgio, ferendone alcuni ed impedendo loro di proseguire il viaggio. L'Ambasciatore d'Italia a Berlino e il R. Console in Monaco hanno vivamente protestato esigendo punizioni esemplari per i colpevoli.

#### TURCHIA

✽ Il Fascio di Costantinopoli ha organizzato un Ufficio di assistenza gratuita per tutti gli italiani nelle vertenze tra connazionali, tra stranieri e italiani, tra stranieri e autorità italiane, tra italiani e autorità straniere.

#### REP. ARGENTINA

✽ Il Governo della Repubblica Argentina ha invitato l'Italia a tenere a *Buenos Aires*, nel luglio del corrente anno, una prima mostra di arte italiana, mettendo a disposizione degli artisti italiani l'intero padiglione dell'Esposizione argentina. Il sottosegretario per le Belle Arti, on. *Siciliani*, ha invitato ufficialmente a partecipare alla mostra i più noti fra i nostri artisti, secondo la designazione che il Consiglio Superiore di Belle Arti aveva, a suo tempo, incaricato di organizzare la Mostra.

## BRASILE

✽ Si è inaugurata a **B o t u c a - t ù**, in un magnifico locale acquistato per sottoscrizione di quei nostri connazionali, la « Casa degli Italiani ».

La benefica istituzione, con un ardente spirito di patriottismo, riunisce ed affratella tutte le istituzioni italiane che sorgono nella regione.

## STATI UNITI

✽ Una esplosione, prodottasi in una miniera di carbone a **D a w - s o n** (Nuovo Messico) ha causato la morte di 120 operai, tra cui 21 italiani, dei quali 10 aventi famiglia in Dawson, 9 in Italia e 2 senza congiunti. Il nostro Console generale in **D e n v e r**, a mezzo dell'agente consolare di **T r i n i d a d**, col legale del consolato, si è subito interessato per l'esperimento delle pratiche necessarie alla liquidazione delle indennità alle famiglie delle vittime.

✽ Un grande edificio per le scuole italiane, le cui aule dovranno contenere 1200 alunni ed un asilo infantile per 200 bambini, è in costruzione a **C h i c a g o**. Le somme occorrenti per la costruzione dell'edificio, che potrà essere ultimato per il prossimo ottobre e sarà uno dei più grandiosi istituti scolastici dell'America del Nord, furono raccolte per sottoscrizioni e donazioni degli italiani di quella colonia.

✽ Una sottoscrizione è stata aperta a **P a s s a r i e**, **J e r s e y C i t y**, per la costruzione della « Casa di Dante ». La prima offerta venne fatta dal commerciante **J. B e r g a m o**, il quale donò 10.000 dollari.

## AFRICA SUD-ORIENTALE

✽ In seguito ad insolazione è morto, nei pressi di **B a r a t u m**, il **C a p i t a n o B a r l a s e t t i** di **P r e n o**, mutilato di guerra, capo di una spedizione commerciale - geografica, partita sotto gli auspici del Governo per esplorare il lago **T z a n a**.

# V A R I E

## *I T A L I A*

✻ E' stata recentemente pubblicata la relazione documentata del lavoro compiuto nel 1922 dall'Istituto Italiano per l'Espansione Commerciale e Coloniale. Tale relazione, di grande importanza per la dimostrazione che essa dà dei progressi compiuti e della tenacia del lavoro dei nostri produttori ed esportatori in tutto il mondo, costituisce un vero titolo di onore per l'Istituto Italiano, che è divenuto l'ente più specializzato e il fulcro della propaganda tecnica e fattiva per allargare, ovunque, le nostre relazioni commerciali.

✻ Con decreto in data 25 novembre 1922, la R. Agenzia consolare in Welland, alla dipendenza del R. Consolato in Montreal, è stata trasferita a Niagara Falls (Ontario), continuando a rimanere alla dipendenza del Consolato stesso.

✻ Con decreto in data 5 gennaio 1923, è stata istituita una Regia agenzia consolare in Modane alla dipendenza del R. Consolato in Chambéry.

✻ Con decreto in data 20 gennaio 1923, le RR. agenzie consolari in Arnhem, Egmont San Zee, Groningen, Harlingen, Helder, Ymuiden, dipendenti dal R. Consolato in Amsterdam, sono state soppresse.

✻ Con decreto in data 20 gennaio 1923, le RR. Agenzie consolari in Aarlborg, Aarhus, Esbjerg, Frederikshaven, Helsingør, Horsens, Odense e Sønderburg, dipendenti dal R. Consolato in Copenaghen, sono state soppresse.

✻ Con decreto in data 2 febbraio 1923, le Regie Agenzie Consolari in Minieh, Ghirghè ed Esneh, dipendenti dal R. Consolato in Cairo, sono state soppresse.

✻ Con decreto in data 7 febbraio 1923, le Regie Agenzie consolari in Port de Paix e di San Marco, dipendenti dal R. Consolato in Porto Principe, sono state soppresse.

✻ Con decreto in data 8 febbraio 1923, le R. Agenzie Consolari ad Isola Rossi, Calvi e Macinaggio, dipendenti dal R. Consolato generale in Bastia, sono state soppresse.

✻ Con recenti decreti del Ministro degli affari esteri sono state soppresse le Regie Agenzie Consolari in Dieppe e Saint-Nazaire, dipendenti dal Regio Consolato in Le Havre, la Regia Agenzia Consolare in Charleston, dipendente dal R. Consolato in Filadelfia, la Regia Agenzia Consolare in Key West, dipendente dal R. Consolato in Nuova Orléans, e la Regia Agenzia Consolare in Arendhal, dipendente dal R. Consolato in Cristiania.



**BELGIO**

✽ Un Ufficio centrale per l'educazione operaia internazionale è stato istituito a Bruxelles, sotto il controllo del segretariato della Federazione sindacale internazionale. La creazione di tale Ufficio, il quale ha l'incarico di stabilire uno scambio regolare d'informazioni e di pubblicazioni e di riunire le statistiche necessarie, era stata proposta alla conferenza internazionale di educazione operaia, che ebbe luogo a Bruxelles nell'agosto del 1922.

**SVIZZERA**

✽ La ricerca dei mezzi per impedire l'immigrazione in Svizzera della mano d'opera straniera è stata oggetto di particolare esame da parte della Conferenza recentemente convocata a Berna dal Dipartimento economico per discutere sulla necessità di intensificare l'attività degli uffici di collocamento della mano d'opera. La Conferenza, alla quale presero parte i rappresentanti di tutti gli uffici di collocamento della Svizzera, è stata presieduta dal sig. Lebarde.

✽ Alla data del 15 febbraio, 139 individui di nazionalità italiana erano iscritti quali disoccupati presso la Camera del Lavoro di Ginevra. Di essi 25 appartenevano all'industria metallurgica, 23 a quella edilizia, 7 a quella del legno. Il rimanente era nella maggioranza senza alcuna professione.

**GRAN BRETAGNA**

✽ Sotto gli auspici del Consiglio Generale del Congresso delle Trade

Unions, si sono recentemente riuniti a Manchester i rappresentanti di 35 unioni dell'industria meccanica per esaminare la possibilità della fusione delle unioni stesse in un sol blocco. Essendosi ben 29 dei 33 rappresentanti dichiarati favorevoli alla fusione, si stabilì di affidare ad una Commissione speciale l'incarico di studiare e proporre le modalità con cui la fusione stessa dovrebbe essere effettuata. Il Comitato esecutivo di ciascuna delle unioni rappresentate alla riunione è stato invitato a nominare un delegato, che lo rappresenti in seno alla Commissione. Il Consiglio generale del Congresso delle Trade-Unions si è riservato da suo canto di aggiungervi altri rappresentanti d'unioni appartenenti all'industria dei metalli, che esprimessero il desiderio di prendere parte ai lavori della Commissione.

**SVEZIA**

✽ Le casse di assicurazione malattie, secondo una statistica pubblicata dal ministero degli affari sociali, ascendevano, alla fine di settembre 1922, a 1317 con 850000 associati, e le società di mutuo soccorso ammontavano a 239 con 225.000 soci.

**POLONIA**

✽ Diverse personalità, appartenenti ai circoli scientifici e letterari alle associazioni universitarie, professionali e politiche, riunitesi recentemente a Varsavia, hanno approvato un progetto di statuto per la costituzione di una uni-

versità operaia. La nuova istituzione, la cui sede sarà a Varsavia, dovrà essere amministrata da una direzione centrale composta di 15 membri.

### TUNISIA

✽ Con recente decreto beylicale è stato istituito in Tunisi un Comitato Centrale di protezione e di assistenza per l'infanzia.

✽ Alcune associazioni italiane della colonia di Tunisi hanno fatto presentare al Presidente del Consiglio on. Mussolini il seguente messaggio :

« Il Direttorio delle giovani forze italiane di Tunisi, l'Associazione Nazionale dei Combattenti e l'Associazione dei Mutilati ed Invalidi da tempo costituiti in fascio di difesa della italianità in Tunisi, inviano il loro reverente omaggio al Capo del Governo, Benito Mussolini, primo e vero assertore della valorizzazione di Vittorio Veneto, con l'assicurazione della loro immutabile e perenne fedeltà alle sue idee ed alla sua azione vigile, energica e patriottica. »

### PALESTINA

✽ Durante il 1922 entrarono in Palestina 7. 844 ebrei, di cui 3.285 uomini, 2446 donne e 2131 bambini. Dal 1920 si calcola siano entrati in Palestina complessivamente 20658 ebrei.

### REPUBBLICA ARGENTINA

✽ Nel settembre 1924, per iniziativa del Museo Sociale Argentino, si terranno a Buenos Aires un Con-

gresso ed una Esposizione internazionale di economia sociale.

Il Congresso tratterà, in distinte sezioni, dei seguenti temi : musei sociali e istituzioni affini ; questioni operaie (trattati internazionali in materia sociale, situazione internazionale dell'operaio emigrante, Consigli del lavoro come organizzazioni ufficiali, direttive dei sindacati professionali e mezzi per ottenere un'equa legislazione a loro favore, costo della vita dell'operaio in rapporto col suo salario, ecc) ; igiene sociale (lotta contro l'alcoolismo, la tubercolosi, la malaria, e infermità professionali, istituzioni ospitaliere, studio comparativo dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici governativi per l'igiene e la sanità esistenti nei diversi paesi e risultati ottenuti), educazione e insegnamento (opere di protezione dell'infanzia, educazione fisica, orientazione professionale, lotta contro l'analfabetismo, ecc) ; questioni agrarie (confronto fra l'importanza dell'agricoltura, del commercio e dell'industria nei diversi paesi, ecc).

L'Esposizione internazionale di economia sociale comprenderà 19 classi, di cui le principali riguardano la prevenzione e la assicurazione contro gli infortuni, le camere sindacali, professionali e gli uffici di collocamento.

### BRASILE

✽ La morte del Conte Alessandro Siciliano ha destato largo compianto in tutto il Brasile. Quasi tutta la stampa se ne è occupata con lunghe biogra-



fie, accompagnate dal ritratto. Il Presidente della Repubblica ha inviate per telegramma le sue condoglianze ed ha incaricato il Presidente dello Stato di San Paulo di rappresentarlo ai funerali. Il conte Alessandro Siciliano era notissimo e stimato industriale e banchiere, era una delle persone più benemerite della colonia italiana. Era nato a San Nicola Arcella, in provincia ai Cosenza, nel 1860 e a soli otto anni si era recato al Brasile, stabilendosi presso il fratello, commerciante nella città di Piracicaba (Stato di Minas Geraes). Egli combattè strenuamente per l'abolizione della schiavitù, e nel 1888 si trasferiva a San Paulo, organizzandovi il Banco italo-brasiliano. Col governo paulistano concretava l'introduzione di cinquantamila immigranti italiani.

✻ Secondo i dati pubblicati dal Lloyd's Register la flotta mercantile del Brasile contava, al 30 giugno 1922, 349 piroscafi con un tonnellaggio lordo di 469.400 tonnellate. Nel 1906 la flotta comprendeva appena 266 piroscafi con 164.000 tonnellate lorde, cifre queste che si portarono rispettivamente a 395 e 307.600 nel giugno 1914. L'aumento della flotta brasiliana durante la guerra fu dovuto esclusivamente al sequestro dei 45 piroscafi tedeschi (217.000 tonnellate lorde) che si trovavano nei porti brasiliani nel giugno 1917, data dell'entrata in guerra del Brasile. Questi piroscafi fanno parte ora del Lloyd Brasileiro, compagnia di navigazione che dal 1911 appartiene virtualmente al Governo brasiliano e che possiede 87 piroscafi rappresentanti 285.000 tonnellate

lorde, mentre i 262 piroscafi della flotta privata non rappresentano che 186 mila tonnellate appena.

## URUGUAY

✻ Presso la Università di Montevideo il signor Manuel Bernardez, che fu Ministro dell'Uruguay a Roma, ha tenuto una conferenza sull'italianità nell'Uruguay. Assistevano il Ministro d'Italia, principe Alliata, il Ministro degli Esteri e gli altri Ministri, tutti i professori, moltissimi studenti e gran parte della Colonia italiana. Il conferenziere ha parlato della influenza degli italiani nella organizzazione dell'Uruguay e dell'Argentina, sciogliendo alla fine un inno alla energia e allo spirito d'iniziativa e di rinnovazione della moderna Italia.

✻ Alcuni deputati hanno presentato al Parlamento un progetto di legge per fare ammettere come cittadini uruguayani, senza perdere la loro cittadinanza naturale, tutti quegli stranieri, che risiedono da un determinato numero di anni nella Repubblica e che si siano comportati degnamente.

✻ Secondo dichiarazioni fatte dal Console generale dell'Uruguay a Ginevra, gli svizzeri residenti in quella Repubblica ascenderebbero a 8000 persone, con un patrimonio complessivo di circa 50 milioni di franchi svizzeri. La colonia svizzera di Montevideo dispone di clubs, società di tiro a segno, società di mutuo soccorso, di stabilimenti industriali e di vaste e fiorenti piantagioni.



# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

R. Decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 439, concernente la sistemazione e la consegna dei titoli del sesto prestito nazionale sottoscritti presso la Casa Bancaria Mazzei e C. di Valparaiso (Cile). (*Gazzetta Ufficiale*, 9 marzo 1923, n. 57)

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 22 settembre 1918, n. 1300, per la emissione del sesto prestito nazionale ;

Veduto il successivo Nostro decreto del 24 novembre 1919 n. 2168, col quale venne dato corso alla emissione del VI Prestito nazionale ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per gli affari esteri ;

#### ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

**Art. 1** — Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere alla consegna di titoli del sesto prestito nazionale ancora da eseguirsi ai sottoscrittori presso la Casa Mazzei e C. di Valparaiso (Cile), mediante inserzione nel Gran Libro del Debito Pubblico della rendita occorrente, alle stesse condizioni degli altri titoli già emessi.

**Art. 2** — Le consegne di titoli di cui al precedente articolo verranno effettuate subito per i sottoscrittori che abbiano interamente versato il relativo importo ; per gli altri man mano che vengano regolati i rapporti con i successori della Casa Mazzei e versate al tesoro le quote ancora dovute.

Il Governo italiano rimarrà surrogato in tutti i diritti dei sottoscrittori verso la Casa Mazzei e ciò indipendentemente dall'azione che compete all'Erario per rivalersi verso la Casa Mazzei di quanto non potrà recuperare dalla liquidazione del passivo della Casa stessa.

**Art. 3** — Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alla determinazione della rendita occorrente, ai termini dell'art. 1 ed al versamento dell'Erario del prezzo corrispondente, mediante lo stanziamento di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Le somme che verranno recuperate a norma dell'articolo 2 saranno versate ad uno speciale capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

**Art. 4** — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
DE STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

**R. Decreto 15 febbraio 1923, che stabilisce la misura della tassa di cui al comma 1 dell'art. 26 del T. U. della legge sull'emigrazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 26 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, N. 2205;

sentito il Consiglio Superiore dell'emigrazione;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

La tassa di cui al comma 1 dell'art. 26 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti,

approvato con R. decreto 13 novembre 1919, N. 2205, è stabilita, a datare dal 1 marzo 1923, in lire quaranta per ogni passeggero considerato emigrante dell'età superiore ad un anno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.



## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

R. Decreto 11 marzo 1923 che costituisce il Consiglio Superiore della emigrazione per il triennio 1923-1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto il Regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1607 ;

Visto il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Superiore dell'emigrazione, approvato con R. decreto 9 agosto 1911, n. 1086 ;

Viste le proposte fatte dalle organizzazioni, enti ed associazioni precedentemente designate dal Nostro Ministro per gli affari esteri e le determinazioni adottate ;

Visto altresì il risultato delle elezioni indette per la nomina dei rappresentanti delle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato generale dell'emigrazione ;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

**Art. 1°** — Il Consiglio Superiore dell'emigrazione è costituito come segue :

**DE MICHELIS** Gr. Cord. Prof. Giuseppe, Commissario Generale dell'emigrazione, come delegato del Ministro degli affari esteri ;

**PIPERNO** Gr. Uff. Rag. Emanuele, Direttore Generale della Marina Mercantile ;

**SOLINAS** Comm. Luigi, Direttore Generale del Lavoro ;

**MIRAGLIA** Gr. Uff. Nicola, Direttore Generale del Banco di Napoli ;

**PARETTI** Gr. Uff. Prof. Orazio, Direttore Generale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali ;

**BARGONI** Gr. Uff. Avv. Foscolo, Direttore Generale della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ;

**LUTRARIO** Gr. Cord. Alberto, Direttore Generale della Sanità Pubblica ;

**GIURIATI** On. Avv. Giovanni, Deputato al Parlamento, scelto dal Ministro degli affari esteri fra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione.

**BOTTAI** On. Dott. Giuseppe, pubblicista, idem ;

**CAPPA** On. Avv. Innocenzo, deputato al Parlamento, idem ;

**ROSSONI** Comm. Edmondo, rappresentate la Confederazione delle Corporazioni Sindacali Fasciste ;

**POSTIGLIONE** Ing. Gaetano, rappresentante il Sindacato Italiano delle Cooperative ;

**RACHELI** Comm. Mario, rappresentante la Corporazione dei Lavoratori della terra ;

**GIANNITELLI** Cav. Lamberto, rappresentante la Confederazione italiana dei lavoratori ;

**CHIRI** Comm. Avv. Ercole, rappresentante la Confederazione Cooperativa italiana ;

**VALENTE** Comm. Dr. Giovanni Battista, rappresentante la Confederazione mutualità e assicurazioni sociali ;

**D'ARAGONA** On. Ludovico, rappresentante la Confederazione Generale del lavoro ;

**QUAGLINO** On. Felice, rappresentante la Federazione italiana operai edili ;

**CABRINI** On. Angiolo, rappresentante la Lega Nazionale delle Cooperative Nazionali ;

**GALLARATI SCOTTI** Duca Tommaso, rappresentante l'Associazione Nazionale per gli interessi morali ed economici del mezzogiorno d'Italia ;

**SAMMINIATELLI** Conte Cav. Gr. Cr. Donato, rappresentante della Società Nazionale Dante Alighieri ;

**CAFASSI** Francesco, rappresentante le Istituzioni di assistenza per gli emigranti riconosciute dal Commissariato generale dell'Emigrazione ;

**JACINI** On. Stefano, idem.

**NOVI-SCANNI** Signora Giuseppina, idem.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio, con voto deliberativo, i membri della Commissione Parlamentare di Vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.

**Art. 2** — È nominato Presidente del Consiglio Superiore dell'Emigrazione :

l'on. **GIURIATI** Avv. **GIOVANNI** ;

e sono nominati Vice presidenti del Consiglio predetto :

NOVI SCANNI Signora GIUSEPPINA ;

ROSSONI Comm. EDMONDO.

**Art. 3** — È incaricato dell'ufficio di Segretario del Consiglio il Comm. Russo Giovanni, Consigliere dell'emigrazione.

**Art. 4** — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

**Determinazione commissariale 5 aprile 1923, che stabilisce i noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti dai porti nazionali durante il quadrimestre maggio - agosto 1923.**

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. D. 13 novembre 1919, N. 2205;

Visti, colle proposte dei vettori, i pareri della Direzione Generale della Marina Mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dagli Ispettori della emigrazione, dalle Camere di Commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana e di quelle pervenute dai RR. Consoli, sul corso dei noli nei principali paesi stranieri:

DETERMINA :

**Art. 1** — Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo sono fissati, dal 1° maggio al 31 agosto 1923 i noli massimi seguenti:

*Per gli Stati Uniti:*

Piroscafi di categoria superiore . . . . .	L. 1650
» I <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 1500
» II <sup>a</sup> » . . . . .	» 1300
» III <sup>a</sup> » . . . . .	» 1200

*Per il Canada:*

Piroscafi di categoria superiore . . . . .	L. 1800
» I <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 1650
» II <sup>a</sup> » . . . . .	» 1450
» III » . . . . .	» 1350



*Per il Brasile:*

Piroscafi di categoria superiore . . . . .	L. 2000
» I <sup>a</sup> categoria. . . . .	» 1800
» II <sup>a</sup> » . . . . .	» 1600
» III <sup>a</sup> » . . . . .	» 1500

*Per il Plata:*

Piroscafi di categoria superiore . . . . .	L. 2050
» I <sup>a</sup> categoria . . . . .	» 1850
» II <sup>a</sup> » . . . . .	» 1650
» III <sup>a</sup> » . . . . .	» 1550

*Per il Centro America:*

Piroscafi di I <sup>a</sup> categoria . . . . .	L. 2050
» II <sup>a</sup> » . . . . .	» 1850
» III <sup>a</sup> » . . . . .	» 1750

**Art. 2** — Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste, tanto per il Nord quanto per il Centro ed il Sud America, e qualunque sia la categoria dei piroscafi, i noli subiranno un aumento di lire 150.

**Art. 3** — I noli da praticarsi per il trasporto di emigranti sulla linea dell'Australia, e su altre linee poco frequentate, saranno stabiliti di volta in volta dal Commissariato con separata determinazione, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

**Art. 4** — I noli da applicarsi per il trasporto di riservisti, da qualunque porto italiano e per qualunque porto transoceanico, subiranno una riduzione del 10 % sul prezzo indicato all'art. 1.

**Art. 5** — La categoria dei piroscafi risulta, in via provvisoria, dall'annessa tabella.

Roma, 5 aprile 1923.

DE MICHELI

Tabella delle categorie nelle quali, in via provvisoria, vengono iscritti i piroscafi in servizio di emigrazione, subordinatamente, pel Nord America, al rilascio della patente di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1922.

### CATEGORIA SUPERIORE

PIROSCAFI	COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Conte Rosso . . . . .	Lloyd Sabauda
Giulio Cesare . . . . .	Navigazione Generale Italiana

1<sup>a</sup> CATEGORIA

America . . . . .	Navigazione Generale Italiana
Colombo . . . . .	Id. Id.
Duca d'Aosta . . . . .	Id. id.
Duca degli Abruzzi . . . . .	Id. id.
Principessa Mafalda . . . . .	Id. id.
Re Vittorio . . . . .	Id. id.
Taormina . . . . .	Id. id.
Principe di Udine . . . . .	Lloyd Sabaudò
Tomaso di Savoia . . . . .	Lloyd Sabaudò
Dante Alighieri . . . . .	Transatlantica Italiana
Giuseppe Verdi . . . . .	Transatlantica Italiana
Presidente Wilson . . . . .	Cosulich
Alsina . . . . .	Transports Maritimes
Mendoza . . . . .	Transports Maritimes
Patria . . . . .	Cyp Fabre
Providence . . . . .	Cyp Fabre.
Valdivia. . . . .	Lloyd Latino

II<sup>a</sup> CATEGORIA

Indiana. . . . .	Navigazione Generale Italiana
Napoli . . . . .	" " "
Palermo . . . . .	" " "
Bologna . . . . .	La Veloce
Europa . . . . .	" "
Venezuela . . . . .	" "
Re d'Italia . . . . .	Lloyd Sabaudò
Regina d'Italia . . . . .	Lloyd Sabaudò.
Cesare Battisti . . . . .	Transatlantica Italiana
Garibaldi . . . . .	Transatlantica Italiana
Argentina . . . . .	Cosulich
Pincio . . . . .	Lloyd Latino
Plata . . . . .	Transports Maritimes
Formosa . . . . .	Transports Maritimes
Canadà . . . . .	Cyp Fabre

III<sup>a</sup> CATEGORIA

Belvedere . . . . .	Cosulich
Francesca . . . . .	Cosulich
Sofia . . . . .	Cosulich

## CIRCOLARI

## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 8 febbraio 1923, n. 10

*Segretariati emigrazione  
e per conoscenza:  
Uffici e Ispettori emigrazione*

Alcuni Istituti di assistenza si sono rivolti al Commissariato per avere informazioni circa un ordine del giorno votato da una Commissione *consultiva* che si riunisce presso il Commissariato e chiedono se sono obbligati di conformarsi a quanto è contenuto in quell'ordine del giorno.

Si rende noto che i lavori di quella Commissione hanno carattere riservato; che i suoi deliberati hanno soltanto la forma di suggerimenti e di indicazioni al Commissariato, e che perciò quel voto *non ha per il momento alcuna importanza di carattere esterno*.

Il Commissariato generale dell'emigrazione farà note a suo tempo le proprie deliberazioni agli Istituti di assistenza; e qualora il voto della Commissione, così com'è stato preso, e con opportune modifiche, venga adottato, il Commissariato emanerà le relative istruzioni agli Istituti interessati.

*Il Commissario Generale  
DE MICHELIS.*

## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 15 febbraio 1923, N. 6

*Agli Uffici dipendenti dal Commissariato nel Regno e nel Brasile  
e per conoscenza:  
Ai Segretariati di emigrazione  
e Istituti di assistenza agli emigranti nel Regno.*

Ritengo opportuno e di grande attualità portare a conoscenza di codesto spett. Segretariato e di quanti la cosa interessa, le dichiarazioni fatte dal nuovo Ambasciatore brasiliano in Italia, circa le attuali condizioni del Brasile, come paese di immigrazione.



Egli ha detto precisamente così:

« Il Brasile oggi non può accogliere che contadini e famiglie di contadini atti al lavoro della terra e gente dedicata ad un mestiere. Occorre far comprendere ai contadini italiani che si recano nelle vastissime zone di terra che aspettano di essere coltivate, che al Brasile ed in tutti i paesi dell'America del Sud le vie sono lastricate di oro... I sacrifici però sono ingenti e il trionfo non è all'ordine del giorno. Occorre in altri termini una vita di sacrificio.

« Io stesso ho dovuto gettare nell'entusiasmo delle popolazioni austriache molta acqua, per questa specie di delirio che si aveva di lasciare il proprio Paese e dirigersi al mio Paese; perchè mentre noi desideriamo il contadino, nientemeno si preparavano a lasciare la propria patria generali, colonnelli, intellettuali, che non avrebbero potuto certamente lavorare alla piantagione del caffè ».

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

### Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 24 febbraio 1923, n. 13

*Ai RR. Rappresentanti Diplomatici e Consolari.*  
e per conoscenza:

*ai RR. Uffici dell'emigrazione all'estero.*

Parte importantissima della tutela dei nostri operai occupati all'estero è quella che riguarda l'assistenza in materia di assicurazioni sociali, particolarmente per il ramo degli infortuni sul lavoro. A tale assistenza legale, oltre gli operai colpiti da infortunio, sono generalmente interessate le famiglie dei medesimi, perchè, o in qualità di superstiti o di ascendenti, possono, a determinate condizioni, essere ammesse a fruire delle indennità previste dalle leggi del Paese straniero, anche se residenti in Patria. Si tratta quindi di una assistenza che ha forte ripercussione nel paese natio.

Per poter abbracciare in una sintesi generale lo stato attuale della tutela concessa in tal campo ai nostri operai infortunati, nei vari Paesi di immigrazione, dotati di legislazione sulle assicurazioni sociali, prego la S. V. di comunicarmi le informazioni necessarie a rispondere ai seguenti punti:

1° Quale legge regola attualmente in codesto Paese la materia delle assicurazioni sugli infortuni.

2° Quali sono le disposizioni che interessano particolarmente gli italiani e con quale larghezza o meno risultino applicate nei loro riguardi.

3° Se, e a quale titolo, sono estese le prestazioni di legge ai beneficiari che rimpatriano o ai superstiti ed ascendenti che risiedono fuori del territorio, sede della assicurazione.

4° Quali sono gli Enti destinati a fungere da Istituti assicuratori per conto delle Imprese.

5° Con quali modalità si effettua la concessione dell'indennità di legge e per quale tramite funziona l'eventuale trasmissione delle rendite.

6° Quali forme legali sono prescritte per far valere i diritti alle dette prestazioni, con indicazione della scadenza del termine utile, e quali mezzi di appello sono concessi all'avente diritto, in caso di contestazioni.

7° Quale azione è esercitata da codesto R. Consolato per questo ramo di assistenza e con quali risultati.

8° Se è in grado il Consolato di conoscere regolarmente e seguire le denunce di infortunio nel proprio distretto consolare,

9° Se è possibile perfezionare, con eventuali opportuni accordi con le autorità locali, l'azione di segnalazione di infortuni e di assistenza dei sinistrati e dei loro superstiti.

Sarò grato alla S. V. se, nel rispondere al presente questionario, vorrà esprimere le sue impressioni generali sulla legislazione locale in materia, sulla sua applicazione nei nostri riguardi, sulle eventuali modifiche desiderabili, aggiungendo pure le necessarie modificazioni sul trattamento fatto in codesto Paese per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e la vecchiaia ed invalidità.

Con la più distinta considerazione.

*Il Commissario Generale.*  
DE MICHELIS.

### **Commissariato generale dell'Emigrazione**

CIRCOLARE 27 febbraio 1923, n. 14

*Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori*

Data attuale situazione mercato lavoro Olanda Lussemburgo passaporti emigranti per queste località dovranno essere rilasciati soltanto dietro presentazione contratto lavoro o lettera chiamata



vistati da nostro Console competente stop Per Francia e Belgio si confermano precedenti disposizioni stop. Si raccomanda non rilasciare passaporti lire venticinque a persone condizioni lavoranti stop Favorisca avvertire Uffici dipendenti e darmi conferma.

*Commissario Generale emigrazione*  
DE MICHELIS

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 2 marzo 1923, n. 15

*Al R. Ufficio dell'emigrazione  
presso la R. Legazione d'Italia  
Berna*

*Ai RR. Consolati in Svizzera*

Allo scopo di rendersi esatto conto della nostra emigrazione operaia in Svizzera, prego le SS. LL. di voler d'ora in poi comunicare mensilmente al R. Ufficio della emigrazione in Berna tutti i dati concernenti la mano d'opera italiana ingaggiata in codesto Distretto consolare, con contratti individuali, precisando il numero degli arruolati, distinguendoli per categorie di arti e mestieri e indicando, ove ne sia il caso, anche il datore di lavoro.

Dal canto suo, il R. Ufficio in Berna darà notizia a ciascun R. Consolato degli operai, ingaggiati con contratti collettivi, che si recano a lavorare nel Distretto consolare.

A completare questo scambio di notizie, nell'interesse della nostra emigrazione, prego i signori Consoli generali e Consoli di informare mensilmente l'Ufficio di Berna della mano d'opera italiana disponibile in ciascun Distretto consolare, sempre distinta per numero e per categoria. In base a questi dati il R. Ufficio in Berna compilerà una tabella, pure mensile, da comunicarsi ai RR. Consolati e a questo Commissariato generale, la quale ponga in evidenza la disponibilità della nostra offerta di lavoro in ogni parte del territorio della Confederazione.

E ciò per impedire che si arruolino in Italia operai di un'arte o mestiere che già si trovano in Svizzera e che dall'arrivo dei compagni superflui avrebbero prolungata, con grave danno, la loro disoccupazione in terra straniera.

Confido che le SS. LL., ognuno nella sua competenza, vorranno attendere a questo servizio d'informazioni con quella cura costante e premurosa, che assicuri ai nostri operai ogni possibile vantaggio in una situazione generalmente dura.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.



## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 5 marzo 1923, n. 16

*Ai Segretariati ed Istituti di assistenza agli emigranti nel Regno e all'estero,*

e per conoscenza :

*Agli Ispettori ed Uffici dell'emigrazione all'interno ed all'estero.*

Per corrispondere alla richiesta fatta da varie parti, e diretta ad ottenere una eventuale proroga del termine utile (24 gennaio 1913) fissato per la presentazione delle istanze di risarcimento dei danni di guerra al Tribunale Arbitrale Misto Italo-Germanico, questo Commissariato ha interessato a suo tempo, l'Ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei Trattati di Pace presso il Ministero per l'Industria ed il Commercio.

In seguito a tali pratiche, l'Agente governativo italiano, con le motivazioni del caso, ha officiato il detto Tribunale a voler prorogare il termine fissato dall'art. 21 lettera f. del Regolamento di procedura del Tribunale riguardante le istanze per risarcimento di danni, a norma dell'art. art. 297 lettere e) ed f) del Trattato di Versaglia. Per l'eventuale adesione alla richiesta dell'Agente italiano è stato pure interessato il Governo germanico, il quale, del resto, ha già mostrato di convenire nella opportunità di regolare le tacitazioni degli interessati mediante un sistema di transazioni amichevoli da concertarsi fra gli agenti dei due Governi.

Ad ogni modo, è da tenere presente che l'art. 22 del Regolamento di procedura consente l'ammissione di istanze presentate in ritardo, *quando questo risulti giustificato da particolari circostanze che gli interessati dovranno aver cura di mettere bene in rilievo nel presentare e documentare le loro istanze.*

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno che gli istituti che si interessano a tali istanze, continuino a raccoglierle, a documentarle e a giustificarne la tardiva presentazione secondo le norme sopra esposte

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 8 marzo 1923, n. 17

*Signor Consigliere dell'emigrazione presso la R. Ambasciata d'Italia*

*Parigi.*

*Ai RR. Consolati d'Italia in Francia.*

La pratica, che trascende sempre la norma direttiva, ha fatto accorto questo Commissariato generale di alcuni inconvenienti cui ha dato luogo la facoltà, concessa agli Uffici di emigrazione nel Regno, di vidimare contratti individuali di arruolamento di nostri operai per l'estero. La ragione precipua degli inconvenienti è la nessuna conoscenza, che spesso gli Uffici di emigrazione hanno, dei mercati di lavoro stranieri.

Ho perciò disposto che questa facoltà cessi col 1 aprile p. v. e che i contratti di arruolamento individuali siano sempre vidimati dal R. Console competente per ragione di territorio.

Ad altri inconvenienti ha dato luogo l'aver tollerato che contratti di arruolamento individuali potessero essere fatti per una durata di lavoro a *tempo indeterminato*. Questa indeterminatezza, voluta ad arte, nasconde spesso contratti di favore ed in ogni caso non tutela l'emigrante che, se licenziato, non ha diritto alle spese di rimpatrio.

Dispongo pertanto che nessuno contratto individuale di arruolamento possa esser vidimato dai RR. Consoli se non garantisce una durata minima di tre mesi di lavoro, salvo casi eccezionali e giustificati.

Gradirò che mi si accusi ricevimento della presente circolare.

*Il Commissario Generale.*  
DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'Emigrazione**

CIRCOLARE 14 marzo 1923, n. 18

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti  
e Questori nel Regno.*

e per conoscenza :

*ai RR. Ispettorati ed Uf-  
fici dell'emigrazione.*

È stato rilevato che alcuni Uffici circondariali di P. S. all'atto del rilascio del passaporto in favore di connazionali che, dopo un breve soggiorno in Italia, desiderano restituirsì al luogo di domicilio, negli Stati Uniti d'America, ritirano, senz'altro, agli interessati il passaporto provvisorio rilasciato dai RR. Uffici consolari nella predetta Confederazione, sul quale non solo viene annotata la data di partenza, ma altresì l'intenzione del richiedente di tornare negli Stati Uniti nel termine di sei mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Ora, poichè l'ultimo documento è indispensabile agli interessati per comprovare alle Autorità Federali d'immigrazione, nel porto di sbarco, la breve durata della loro assenza e quindi il diritto all'ammissione *fuori quota* nel territorio americano, pregasi avvertire gli Uffici incaricati del rilascio dei passaporti di voler *sempre* consegnare ai connazionali di ritorno agli S. U. assieme al nuovo *passaporto* regolare anche quello rilasciato provvisoriamente dalle RR. Autorità consolari in America, iscrivendo però attraverso le pagine di quest'ultimo - *in caratteri molto visibili* - la nota: *Annullato*.

Prego favorirmi un cenno di assicurazione.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.



## Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 16 marzo 1923, n. 19

*Ai RR. Consolati in Francia,  
al R. Ufficio di emigrazione in  
Parigi.*

e per notizia :

*alla R. Ambasciata d'Italia in  
Parigi.*

Come alla S. V. è noto, speciali accordi sono stati presi da questo Commissariato generale col Governo francese per l'arruolamento di operai in Italia da impiegarsi presso le Ditte francesi o anche presso semplici particolari che ne facciano richiesta.

Può però accadere, specialmente in casi di limitata domanda, che operai italiani si trovino già in Francia disponibili, di modo che l'arruolamento di altri nel Regno prolungherebbe il loro periodo di disoccupazione in terra straniera.

Allo scopo, adunque, di utilizzare ogni nostra offerta di lavoro, si dispone che ciascun R. Console informi mensilmente il Consigliere di emigrazione presso la R. Ambasciata in Parigi, in base a notizie proprie e ai dati dei « Bureaux de placement », se nel Distretto consolare vi sono operai italiani disoccupati, indicandone il numero e distinguendoli per categorie di arti e mestieri.

Il R. Consigliere di emigrazione compilerà pure mensilmente una tabella dimostrativa e riassuntiva della mano d'opera italiana disponibile in ogni parte della Francia e l'inverrà a ciascun Consolato.

In caso di bisogno verrà fatto da ogni R. Console per il tramite del Consigliere predetto, il collocamento degli operai richiesti e disponibili. In tal modo prima di cercare operai nel Regno, potranno i Consoli rendersi subito conto se gli operai desiderati già si trovino in Francia ed in quale località.

Nel pregare la S. V. di conformarsi a queste disposizioni con scrupolosa cura, nell'interesse della nostra emigrazione, e di darmene assicurazione, le rinnovo gli atti della mia più distinta considerazione

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

## Commissariato Generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 20 marzo 1923, n. 20

*Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Questori, Istituti di tutela degli emigranti.*

*Uffici dipendenti del Commissariato generale dell'emigrazione.*

Pervengono a questo Commissariato generale, tutti i giorni, istanze e reclami da parte dei riservisti che non poterono per diverse ragioni, usufruire della recente concessione del Governo americano e che insistentemente sollecitano autorizzazioni speciali per poter partire al più presto.

Ora, mentre si fa presente che, come è evidente, nè questo Commissariato generale, nè altra autorità italiana, hanno facoltà di accordare autorizzazioni in deroga alle tassative disposizioni della legge americana che regola l'ammissione degli stranieri negli Stati Uniti, si deve d'altro canto chiarire che effettivamente i riservisti, tanto se espatrianti a spese proprie che a carico dello Stato, potevano usufruire del beneficio della legge federale 19 ottobre 1918 (e cioè dell'ammissibilità in deroga alla legge comune e quindi anche se analfabeti o affetti da lievi difetti fisici) *nel caso che ne avessero fatto domanda entro il 3 marzo 1922 ad un Consolato americano, obbligandosi a raggiungere gli Stati Uniti entro il 3 marzo 1923.*

Essi però concorrevano a formare la quota dei 42.000 italiani che, in ogni anno fiscale, possono essere ammessi negli Stati Uniti, in conformità della legge americana 19 maggio 1921, n. 5, e non erano compresi in alcuna delle categorie privilegiate, tassativamente specificate dalla legge stessa.

Or, poichè la quota predetta per l'anno fiscale 1922-23 era stata completata a metà del mese di novembre, ne veniva di conseguenza che molti riservisti, pur avendo fatto in tempo debito la prescritta domanda al Consolato americano e pur avendo, per ciò stesso, teoricamente, ancora diritto ad usufruire, fino al 3 marzo 1923, dei benefici della legge 19 ottobre 1918, già citata, non potevano, di fatto, avvalersi di tale diritto, perchè, d'altro canto, non erano ammissibili allo sbarco, prima del prossimo luglio, essendo eccedenti alla quota annua assegnata all'Italia.



Così stando le cose, questo Commissariato generale non mancò di svolgere pratiche presso il Governo americano per ottenere che i riservisti, che ancora avevano diritto ad usufruire delle facilitazioni accordate dalla legge 19 ottobre 1918, fossero considerati, fino alla data del 3 marzo 1923, appartenenti a categoria privilegiata e quindi dichiarati ammissibili *anche in eccedenza alla quota annua*.

Il Governo americano accogliendo, in via di eccezione, tale richiesta disponeva perchè i Consoli americani accordassero il visto sui passaporti dei riservisti che si trovavano nelle condizioni di poter sbarcare negli Stati Uniti in tempo utile e cioè *prima del 3 marzo 1923*.

Alcuni Consolati, interpretando con senso di larga benevolenza tale disposizione, concessero il visto, fino al 15 febbraio, a quanti riservisti lo chiesero, altri invece, *attenendosi alle istruzioni ricevute in precedenza* lo limitarono ai soli riservisti che avevano presentato la prescritta domanda prima del 3 marzo 1922.

Poterono così partire, godendo di questa eccezionale facilitazione, circa *duemila riservisti*, fra i quali molti che, in seguito, cessando di avere vigore la legge 19 ottobre 1918, non avrebbero potuto essere più ammessi negli Stati Uniti, sotto l'imperio della legge comune di immigrazione.

Il Commissariato generale non ha mancato di fare vive insistenze perchè fosse ancora concessa una nuova e breve proroga per dar modo ad altri riservisti, che si erano approntati alla partenza, e non l'avevano potuta effettuare per diverse ragioni, di usufruire, anche loro, della concessione speciale, ma le Autorità americane non hanno creduto più opportuno di accordarla anche per la considerazione che, mentre le disposizioni della legge 19 ottobre 1918, più volte ricordata, dovevano avere applicazione, secondo il testo della legge stessa « *per un anno dal termine della guerra* » avevano avuto, su richiesta di questo Commissariato generale, ed a varie riprese, sufficienti proroghe.

I riservisti che non hanno potuto ottenere di usufruire della recente e definitiva concessione del Governo americano potranno, pertanto, *se ammissibili negli Stati Uniti sotto l'imperio della legge comune*, rimpatriare dopo il prossimo giugno, uniformandosi, come ogni altro emigrante, alle disposizioni che saranno, quanto prima, emanate per disciplinare la prenotazione e la concessione dei posti in quota, sui piroscafi diretti agli Stati Uniti, durante l'anno fiscale 1923-24.

Per quanto poi concerne la concessione del viaggio gratuito a carico dell'Erario, coloro i quali ritengano di avervi diritto, dovranno rivolgersi al proprio *Distretto Militare* o al *Ministero Guerra* ( Dir. Gen. Servizi Logistici-Amministrativi, Div. Indennità eventuali, Sez. 1<sup>a</sup>).

*Il Commissario Generale.*

DE MICHELIS.



# BIBLIOGRAFIA

## EMIGRAZIONE

VISMARA ING. EMERICO. — *Gli impianti idroelettrici nel Mezzogiorno di Italia in relazione al problema dell'emigrazione.* — Comunicazione al Congresso geografico di Firenze, marzo - aprile 1921 - Tipogr. Turati-Lombardi - Milano.

MARGADONNA E. — *Il risparmio dei nostri emigranti.* « *La Rivista della cooperazione* », gennaio 1923.

L'autore propugna l'idea che le rimesse degli emigranti, cospicuo capitale formato per la maggior parte coi risparmi degli emigranti dell'Italia meridionale, debbano formare uno strumento, giovevole per l'emigrante e per l'emigrazione, ma operante il più possibile a favore del commercio, dell'industria e dell'agricoltura del Mezzogiorno, di cui l'argomento della rimesse costituisce uno dei problemi più ignorati.

DUTHOIT E. — *De quelques aspects actuels du probleme de l'émigration.* Nella « *Revue des Jeunes* », — Paris, 10 ottobre 1922.

DELL'ORO MAINI ATTILIO. — *Las normas sociales de la inmigración.* « *Boletin de Servicios de la Asociación del Trabajo* ». — Buenos Ayres, 5 settembre 1922.

ENRY P. : — *El final de la emigración Inter America.* — New York, septiembre 1922.

KULEMANN W. — *Die Genossenschaftsbewegung.* — Vol. 1° *Geschichtlicher Teil.* Berlin, Otto Liebmann, 1922.

Manca nella letteratura un libro nel quale sia esposto in modo chiaro lo sviluppo storico delle Associazioni. Tale esposizione per essere utile deve comprendere tutti i paesi civili, giacchè solamente la conoscenza del movimento generale ci fornisce una vera base per la soluzione delle numerose questioni teoriche e pratiche sollevate in proposito. Il libro in parola si propone appunto questo scopo. In questo 1° volume, l'A. espone con precisione lo sviluppo attualmente raggiunto, dai primordi fino ad oggi, in Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Spagna, Svizzera, Italia, Austria, Ungheria, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Russia, Serbia, Bulgaria, Rumenia, Grecia, America, Giappone, dalle varie forme di Associazioni accennando anche alle organizzazioni internazionali delle Associazioni stesse. Il libro ha raggiunto in modo eccellente lo scopo prefissosi e presenta un notevole interesse per gli studiosi del movimento economico-sociale.

## LAVORO

GILBERT STONE. — *A History of Labor.* London G. G. Harrap and C.

L'A. ha illustrato largamente la storia delle masse operaie, non della sola Inghilterra, ma anche di altri paesi, dall'epoca in cui il lavoratore era schiavo fino ai giorni nostri. Il libro è scritto in uno stile semplice e robusto, che tiene desto l'interesse del lettore attraverso un'efficace esposizione delle cause originarie del progresso e dell'evoluzione delle forze lavorative.

In sedici capitoli sono svolti i seguenti argomenti: I. Lo stato di schiavitù. — II. Emancipazione. — III. Le gilde. — IV. Classificazione dei lavoratori. — V. Povertà. — VI. Periodo medioevale. — VII. Educazione. — VIII. La rivoluzione agraria. — IX. La rivoluzione industriale. — X. L'origine delle unioni commerciali. — XI. Riforma. — XII. Le aziende. — XIII. Condizioni generali del popolo in Inghilterra. — XIV. L'orizzonte intellettuale. — XV. La lotta alla povertà. — XVI. L'avvenire.

GOVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE. (Direction de l'agriculture, du commerce et de la colonisation). — *Les ouvrières et les institutions sociales en Algerie.* — Alger, 1922.

SCELLE GEORGES. — *Droit ouvrier* (Tableau de la législation française actuelle). Paris, Colin, 1922.

In questo interessante libro l'autore espone la legislazione sociale francese contemporanea. Mostra l'interesse e la importanza che la legislazione sociale nelle sue caratteristiche e nel suo sviluppo storico presenta, anche come obbietto di studio di una fra le più recenti discipline giuridiche, quale è quella del diritto operaio, il quale vive « come una istituzione nata spontaneamente in seno ai rapporti sociali ». Lo Scelle considera la legislazione sociale come una legislazione di classe.

SAGERET JULES. — *Le syndicalisme intellectuel: Son rôle politique et social.* — Paris, Plon, 1922.

L'autore traccia in questo libro il programma della Confederazione dei lavoratori intellettuali, auspicando una grande internazionale fra gli intellettuali.

PROSPERI G. — *L'assicurazione delle malattie professionali.* — Stabilimento Lito-tip. Marbini, — Prato, 1922.

L'autore, in questa relazione, da lui presentata al V Congresso Nazionale di medicina del lavoro, si fa sostenitore dell'idea che l'obbligo dell'assicurazione delle malattie professionali debba essere assimilato all'obbligo dell'assicurazione degli infortuni del lavoro; propugna quindi parità di diritti e di trattamento per le due specie di rischi, spiegando le ragioni per le quali in tutti i paesi la legislazione sociale su questo punto sia arretrata.

#### SCIENZE SOCIALI E POLICHE

ARTOM EUGENIO. — *Lineamenti della crisi sociale*, con prefazione di Achille Loria. — Torino, U. T. E. T.

È un diligente studio dei fenomeni sociali, che l'autore espone serenamente e discute con obiettività, ispirandosi alla interessante distinzione fra *categorie* e *classi*.

SPENCER HERBERT. — *Principii di sociologia*. Traduzione del Dott. E. Edigi. — Padova, Casa Editrice L. Rinfreschi, 1922.

DELMER ADOLPHE. — *Le bilan de l'Etatisme.* — Paris, Payot 1922.

È una rassegna dei risultati delle esperienze fatte dai monopoli di Stato in Francia, specialmente durante la guerra e anche dopo, nel periodo cioè in cui la tendenza monopolizzatrice ha avuto la maggiore applicazione. Le considerazioni generali e le conclusioni, alle quali l'autore giunge, sono di aperta condanna di questa forma di attività economica.

LEGRAIN MARCEL. *La prohibition de l'alcool en Amerique: Ses consequences sociales et économiques.*



MONTCHERESTIEN. — *Le problème des assurances sociales en France.* — Paris, B. Grasset, 1922.

GARRIGUET L. — *Question sociale et écoles sociales.* — Paris, Bloud et Gay, 1922.

GUESDON VICTOR. — *Le mouvement de création et d'extension des Caisses d'allocations familiales.* — Paris, Vie universitaire, 1922.

COMPÈRE-MOREL. — *Enciclopédie socialiste, syndicale et coopérative de l'Internationale ouvrière. Les fédérations socialistes.* — Paris, Quillet, 1922.

MARCH L. MORET I. GIDE CH. ecc. — *Problèmes actuels de l'économie.* — Paris, Colin, 1922.

BOUNETT E. CLARENCE. — *Employer's Association in the United States. A study of typical Associations.* — The Macmillan C. New York, 1922.

L'autore in questo lavoro tratta principalmente delle associazioni padronali, sorte nelle industrie siderurgiche, edili e tipografiche, e vi prospetta le ragioni del delinarsi della lotta di tali associazioni contro le unioni operaie.

BOUCKE O. F. — *The development of economics.* — New York, Macmillan.

È uno studio preliminare — come lo stesso autore dichiara — a un'opera critica delle teorie economiche prevalenti e delle loro caratteristiche essenziali. Il libro infatti raggruppa, come in un quadro generale, le principali teorie e le relazioni reciproche delle concezioni dei maggiori economisti, facendole rientrare nei seguenti quattro sistemi: il naturalismo, l'utilitarismo, lo storicismo ed il marginismo.

PAYEN EDOUARD. — *Le centenaire de l'indépendance du Brasil. Les progrès économiques du pays.* — Nel «L'Économiste Français», — Paris, 16 settembre 1922.

MORTARA GIORGIO. — *Prospettive economiche* — Soc. Tip. Leonardo da Vinci, Città di Castello, 1923.

È il terzo volume della interessante serie degli annuari economici iniziata nel 1921, con intenti pratici e scientifici. Il libro contiene una progevole introduzione riassuntiva dei vari capitoli, gli ultimi dei quali trattano del problema della emigrazione e di quello del lavoro.

WALKER A. — *Historical Atlas of South Africa*. — Oxford, 1922, University Press.

MESUREREUR ANDRÉ'. — *La propriété foncière au Maroc*, con prefazione di M. Sarrant. — Paris, Vuibert, 1921.

La pubblicazione è divisa in tre parti: nella prima l'autore studia le terre indigene, distinguendone le diverse forme e trattando poi dei modi di acquisto delle terre da parte degli europei. Nella seconda considera l'azione del protettorato francese e nell'ultima tratta della nuova legislazione sulle terre collettive. Chiude l'opera un utile glossario di termini arabi.

#### DIRITTO

MOSCA GAETANO. — *Appunti di diritto costituzionale*. — Società Editrice Libreria, Milano.

È una ristampa, notevolmente accresciuta e ritoccata della seconda edizione, da tempo esaurita, di questo ben riuscito lavoro del chiaro docente dell'ateneo torinese.

UNIONE NAZIONALE REDUCI DI GUERRA. — *Calendario storico dell'Italia vittoriosa*. — Istituto Arti Grafiche di Bergamo.

La pubblicazione, cui ha concesso il suo appoggio S. E. il Presidente del Consiglio, ha un'alta finalità patriottica e merita la maggiore diffusione.

LA GUIDA SAM. — *Per l'espansione economica nel Levante*. — Sam Levy, Editore, I, Rue Frédéric Clément, Garches, Ediz. 1923.

